

Appalti pubblici

- 172.056.1** Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici
(LAPub)
- 172.056.11** Ordinanza del 12 febbraio 2020 sugli appalti pubblici
(OAPub)
- 172.056.15** Ordinanza del 1° maggio 2024 concernente l'organizzazione
degli acquisti pubblici dell'Amministrazione federale
(OOAPub)



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Sono prese in considerazione soltanto le modifiche pubblicate entro la data indicata. Lo stato aggiornato degli atti normativi è consultabile sul seguente sito Internet:

www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/diritto-federale/raccolta-sistematica.html



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Questa non è una raccolta ufficiale ed è utilizzata esclusivamente a scopi didattici.

Contatto: Formazione e perfezionamento CCAP (UFCL), CH-3003 Berna

Legge federale sugli appalti pubblici (LAPub)

del 21 giugno 2019 (Stato 1° gennaio 2026)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

in esecuzione del Protocollo del 30 marzo 2012² che modifica l'Accordo sugli appalti pubblici;

in esecuzione degli articoli 3 e 8 dell'Accordo del 21 giugno 1999³ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici;

in esecuzione dell'articolo 3 dell'allegato R della Convenzione del 4 gennaio 1960⁴ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio;

in esecuzione di altre convenzioni internazionali che prevedono impegni in materia di accesso al mercato nel settore degli appalti pubblici;

visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 2017⁵,

decreta:

Capitolo 1: Oggetto, scopo e definizioni

Art. 1 Oggetto

La presente legge si applica all'aggiudicazione, da parte di committenti a essa sottoposti, di commesse pubbliche, siano queste incluse o meno nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali.

Art. 2 Scopo

La presente legge persegue:

- a. un impiego dei fondi pubblici economico, nonché sostenibile sotto il profilo ecologico, sociale e dell'economia pubblica;
- b. la trasparenza della procedura di aggiudicazione;
- c. il trattamento paritario e non discriminatorio degli offerenti;
- d. il promovimento di una concorrenza efficace ed equa tra gli offerenti, in particolare mediante misure contro gli accordi illeciti in materia di concorrenza e contro la corruzione.

RU 2020 641

1 RS 101

2 FF 2017 1901

3 RS 0.172.052.68

4 RS 0.632.31

5 FF 2017 1587

Art. 3 Definizioni

Nella presente legge si intende per:

- a. *offerten*: le persone fisiche o giuridiche di diritto pubblico o privato oppure gruppi di tali persone che offrono prestazioni, chiedono di partecipare a un bando pubblico o chiedono che sia loro trasferito un compito pubblico o che sia loro rilasciata una concessione;
- b. *impresa pubblica*: l'impresa sulla quale le autorità dello Stato possono esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante in virtù di rapporti di proprietà, di una partecipazione finanziaria o delle disposizioni applicabili a tali imprese; si presume un'influenza dominante se l'impresa è finanziata in prevalenza dallo Stato o da altre imprese pubbliche, se la sua direzione è soggetta alla vigilanza dello Stato o di altre imprese pubbliche o se il suo organo di amministrazione, direzione o vigilanza è composto in maggioranza da membri nominati dallo Stato o da altre imprese pubbliche;
- c. *ambito di applicazione dei trattati internazionali*: il campo d'applicazione degli impegni internazionali della Svizzera relativi agli appalti pubblici;
- d. *condizioni di lavoro*: le disposizioni imperative del Codice delle obbligazioni⁶ relative al contratto di lavoro, le disposizioni normative dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti normali di lavoro oppure, in loro assenza, le condizioni di lavoro usuali per il luogo e il settore;
- e. *disposizioni in materia di tutela dei lavoratori*: le disposizioni del diritto pubblico del lavoro, comprese le disposizioni della legge del 13 marzo 1964⁷ sul lavoro e del pertinente diritto di esecuzione, nonché le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni.

Capitolo 2: Campo d'applicazione**Sezione 1: Campo d'applicazione soggettivo****Art. 4** Committenti

¹ Alla presente legge sottostanno come committenti:

- a. le unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata secondo l'articolo 2 della legge del 21 marzo 1997⁸ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione e le pertinenti prescrizioni di esecuzione applicabili al momento del bando;
- b. le autorità giudiziarie della Confederazione;
- c. il Ministero pubblico della Confederazione;
- d. i Servizi del Parlamento.

⁶ RS 220

⁷ RS 822.11

⁸ RS 172.010

² Le imprese pubbliche e private che forniscono prestazioni di servizi pubbliche e alle quali sono conferiti diritti esclusivi o speciali sottostanno alla presente legge a condizione che esercitino in Svizzera attività in uno dei seguenti settori:

- a. messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di acqua potabile o approvvigionamento di queste reti in acqua potabile;
- b. messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di energia elettrica o approvvigionamento di queste reti in energia elettrica;
- c. messa a disposizione dei vettori aerei di aeroporti o di altri terminali di trasporto;
- d. messa a disposizione dei vettori nel traffico fluviale di porti interni o di altri terminali di trasporto;
- e. messa a disposizione di servizi postali nel settore del servizio riservato secondo la legge del 17 dicembre 2010⁹ sulle poste;
- f. messa a disposizione o gestione di ferrovie, compresi i trasporti effettuati avvalendosi di tali infrastrutture;
- g. messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di gas o di calore o approvvigionamento di queste reti in gas o calore; o
- h. sfruttamento di un'area geografica delimitata per la prospezione o l'estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi.

³ I committenti di cui al capoverso 2 sottostanno alla presente legge unicamente nel caso di appalti pubblici nel settore di attività descritto, non però per le loro altre attività.

⁴ Il terzo che aggiudica una commessa pubblica per conto di uno o più committenti sottostà alla presente legge come il committente che rappresenta.

Art. 5 Diritto applicabile

¹ Se più committenti sottoposti al diritto federale e al diritto cantonale partecipano a un appalto pubblico, è applicabile il diritto dell'ente pubblico il cui committente assume la maggior parte del finanziamento. La presente legge non si applica se la quota cantonale supera complessivamente la quota della Confederazione.

² In deroga ai principi che precedono, più committenti partecipanti a un appalto pubblico possono, di comune accordo, sottoporre l'appalto pubblico al diritto di un committente partecipante.

³ Le imprese pubbliche o private che godono di diritti esclusivi o speciali conferiti dalla Confederazione o che eseguono compiti nell'interesse nazionale possono scegliere di sottoporre i loro appalti pubblici al diritto applicabile presso la loro sede o al diritto federale.

⁹ RS 783.0

Art. 6 Oferenti

¹ Secondo la presente legge sono ammessi a presentare un'offerta gli offerenti della Svizzera, nonché gli offerenti di altri Stati nei confronti dei quali la Svizzera si è impegnata contrattualmente a garantire l'accesso al mercato nel quadro degli impegni assunti reciprocamente.

² Gli offerenti esteri sono ammessi a presentare un'offerta per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali, a condizione che il loro Stato accordi la reciprocità o che il committente vi acconsenta.

³ Il Consiglio federale tiene un elenco degli Stati che si sono impegnati ad accordare alla Svizzera l'accesso al mercato. L'elenco è aggiornato periodicamente.

Art. 7 Esenzione dall'assoggettamento

¹ Se in un mercato settoriale ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 esiste una concorrenza efficace, su proposta di un committente o dell'Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp), mediante ordinanza il Consiglio federale esenta integralmente o parzialmente dall'assoggettamento alla presente legge gli appalti pubblici in tale mercato.

² Prima di emanare l'ordinanza, il Consiglio federale consulta la Commissione della concorrenza, l'OيAp e le cerchie economiche interessate. La Commissione della concorrenza può pubblicare la sua perizia nel rispetto del segreto d'affari.

Sezione 2: Campo d'applicazione oggettivo**Art. 8** Commessa pubblica

¹ Una commessa pubblica è un contratto concluso tra il committente e l'offerente allo scopo di adempiere un compito pubblico. Tale contratto è a titolo oneroso ed è caratterizzato da uno scambio di prestazioni e controprestazioni, fermo restando che la prestazione caratteristica è fornita dall'offerente.

² Si distinguono le seguenti prestazioni:

- a. prestazioni edili;
- b. forniture;
- c. prestazioni di servizi.

³ Le commesse miste si compongono di diverse prestazioni di cui al capoverso 2 e formano una commessa globale. La commessa globale è qualificata dalla prestazione finanziariamente prevalente. Le prestazioni non possono essere combinate o unite nell'intento o con l'effetto di eludere le disposizioni della presente legge.

⁴ Nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali, sottostanno alla presente legge le prestazioni di cui agli allegati 1–3, per quanto raggiungano i valori soglia di cui all'allegato 4 numero 1.

⁵ Le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali e le disposizioni speciali a esse applicabili figurano nell'allegato 5.

Art. 9 Trasferimento di compiti pubblici e rilascio di concessioni

Il trasferimento di un compito pubblico o il rilascio di una concessione sono considerati una commessa pubblica se in virtù di tale trasferimento o rilascio all'offerente sono conferiti diritti esclusivi o speciali esercitati nell'interesse pubblico, per i quali l'offerente riceve direttamente o indirettamente una retribuzione o un'indennità. Sono fatte salve le disposizioni previste da leggi speciali.

Art. 10 Eccezioni

¹ La presente legge non si applica:

- a. all'acquisto di prestazioni destinate alla vendita o alla rivendita commerciale o a essere utilizzate per la produzione o per l'offerta di prestazioni destinate alla vendita o alla rivendita commerciale;
- b. all'acquisto, alla locazione o all'affitto di fondi, costruzioni e impianti né ai relativi diritti;
- c. al versamento di aiuti finanziari secondo la legge del 5 ottobre 1990¹⁰ sui sussidi;
- d. ai contratti sui servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita, al trasferimento o alla gestione di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché sui servizi forniti da banche centrali;
- e. alle commesse aggiudicate a istituzioni per i disabili, organizzazioni attive nell'integrazione professionale, istituti di beneficenza e penitenziari;
- f. ai contratti fondati sul diritto in materia di personale;
- g. alle seguenti prestazioni giuridiche:
 1. rappresentanza della Confederazione o di un'impresa pubblica della Confederazione da parte di un avvocato in un procedimento giudiziario, di conciliazione o di arbitrato, nazionale o internazionale, e prestazioni a essa connesse,
 2. consulenza giuridica da parte di un avvocato in vista di un possibile procedimento di cui al numero 1, se vi è un'elevata probabilità che la questione su cui verte la consulenza giuridica divenga oggetto di un tale procedimento;
- h. agli appalti pubblici:
 1. effettuati nel quadro dell'aiuto umanitario internazionale d'emergenza e dell'aiuto agrario e alimentare,
 2. effettuati in conformità a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale sullo stazionamento di truppe o sull'attuazione congiunta di un progetto da parte degli Stati firmatari,
 3. effettuati in conformità a particolari procedure o condizioni di un'organizzazione internazionale o cofinanziati mediante aiuti, prestiti o altre

¹⁰ RS 616.1

forme di sostegno a livello internazionale ove le procedure o le condizioni applicabili siano incompatibili con la presente legge,

4. effettuati nel quadro della cooperazione internazionale, a condizione che venga osservata una procedura locale equivalente nello Stato beneficiario;

- i. agli istituti di previdenza di diritto pubblico della Confederazione.

² Il committente predispone una documentazione per ogni commessa aggiudicata conformemente al capoverso 1 lettera h.

³ La presente legge non si applica nemmeno all'acquisto di prestazioni:

- a. di offerenti cui spetta il diritto esclusivo di fornire tali prestazioni;
- b. di altri committenti giuridicamente autonomi, sottoposti a loro volta al diritto in materia di appalti pubblici, a condizione che tali committenti non forniscono queste prestazioni in concorrenza con offerenti privati;
- c. di unità organizzative del committente non autonome;
- d. di offerenti sui quali il committente esercita un controllo corrispondente a quello che esercita sui propri servizi, a condizione che tali offerenti forniscono le loro prestazioni essenzialmente per il committente.

⁴ La presente legge non si applica se:

- a. ciò è ritenuto necessario per la tutela e il mantenimento della sicurezza esterna o interna o dell'ordine pubblico;
- b. ciò è necessario per la tutela della salute o della vita delle persone o per la protezione della fauna e della flora;
- c. la messa a concorso delle commesse pubbliche violerebbe diritti della proprietà intellettuale.

Capitolo 3: Principi generali

Art. 11 Principi procedurali

Nell'aggiudicazione di commesse pubbliche il committente osserva i seguenti principi procedurali:

- a. esegue le procedure di aggiudicazione in maniera trasparente, oggettiva e imparziale;
- b. adotta misure contro i conflitti di interesse, gli accordi illeciti in materia di concorrenza e la corruzione;
- c. assicura la parità di trattamento degli offerenti in tutte le fasi della procedura;
- d. rinuncia a svolgere negoziazioni sul prezzo;
- e. tutela il carattere confidenziale dei dati degli offerenti.

Art. 12 Osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, della parità salariale e del diritto in materia ambientale

¹ Per le prestazioni che devono essere fornite in Svizzera, il committente aggiudica la commessa pubblica soltanto a offerenti che osservano le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e le condizioni di lavoro determinanti nel luogo della prestazione, gli obblighi di annuncio e di autorizzazione secondo la legge del 17 giugno 2005¹¹ contro il lavoro nero (LLN) e le disposizioni sulla parità salariale tra donna e uomo.

² Per le prestazioni che devono essere fornite all'estero, il committente aggiudica la commessa pubblica soltanto a offerenti che osservano almeno le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) di cui all'allegato 6. Può inoltre esigere che siano osservati altri standard internazionali importanti in materia di lavoro e che siano apportate prove in tal senso, nonché convenire che siano effettuati controlli.

³ Il committente aggiudica la commessa pubblica soltanto a offerenti che osservano almeno le prescrizioni in materia di protezione dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali in vigore nel luogo della prestazione; in Svizzera tali prescrizioni comprendono le disposizioni del diritto svizzero in materia ambientale, mentre all'estero comprendono le convenzioni internazionali per la protezione dell'ambiente designate dal Consiglio federale.

⁴ I subappaltatori sono tenuti a osservare i requisiti di cui ai capoversi 1–3. Tali obblighi devono essere menzionati negli accordi conclusi tra gli offerenti e i subappaltatori.

⁵ Il committente può controllare l'osservanza dei requisiti di cui ai capoversi 1–3 o delegare tale controllo a terzi, sempre che questo compito non sia stato trasferito a un'autorità prevista da una legge speciale o a un'altra autorità idonea, in particolare a un organo paritetico di controllo. Per l'esecuzione di tali controlli il committente può fornire all'autorità o all'organo di controllo le informazioni necessarie e mettere a loro disposizione documenti. L'offerente deve fornire su richiesta le prove necessarie.

⁶ Le autorità e gli organi di controllo incaricati di verificare l'osservanza dei requisiti di cui ai capoversi 1–3 presentano al committente un rapporto sui risultati del controllo e sulle eventuali misure adottate.

Art. 13 Ricusazione

1 Dalla parte del committente e del gruppo di esperti, non possono partecipare alla procedura di aggiudicazione le persone che:

- a. hanno un interesse personale in una commessa;
- b. sono il coniuge o il partner registrato di un offerente o di un membro di uno dei suoi organi o convivono di fatto con un offerente o un membro di uno dei suoi organi;
- c. sono parenti o affini in linea diretta o fino al terzo grado in linea collaterale di un offerente o di un membro di uno dei suoi organi;

¹¹ RS 822.41

- d. sono rappresentanti di un offerente o hanno agito per un offerente nella medesima procedura; o
- e. non godono per altre circostanze dell'indipendenza necessaria allo svolgimento di appalti pubblici.

² La domanda di ricusazione deve essere presentata non appena si è a conoscenza del motivo.

³ Sulle domande di ricusazione il committente o il gruppo di esperti decide in assenza della persona interessata.

Art. 14 Preimplicazione

¹ Gli offerenti che hanno partecipato ai lavori preliminari della procedura di aggiudicazione non sono autorizzati a presentare un'offerta se il vantaggio concorrenziale che ne hanno tratto non può essere compensato con mezzi adeguati e se l'esclusione non pregiudica una concorrenza efficace tra gli offerenti.

² Sono in particolare mezzi adeguati per compensare il vantaggio concorrenziale:

- a. la trasmissione di tutte le indicazioni essenziali sui lavori preliminari;
- b. la comunicazione dei nomi dei partecipanti ai lavori preliminari;
- c. la proroga dei termini minimi.

³ Un'analisi di mercato da parte del committente prima del bando pubblico non costituisce una preimplicazione degli offerenti consultati. Il committente pubblica i risultati dell'analisi di mercato nella documentazione del bando.

Art. 15 Determinazione del valore della commessa

¹ Il committente stima il valore presumibile della commessa.

² Una commessa pubblica non può essere suddivisa per eludere le disposizioni della presente legge.

³ Ai fini della stima del valore della commessa occorre tenere conto della totalità delle prestazioni o delle retribuzioni oggetto del bando, sempre che esse siano strettamente correlate sotto il profilo materiale o legale. Tutti gli elementi della retribuzione devono essere presi in considerazione, compresi le opzioni di proroga e le opzioni di commesse successive, nonché tutti i premi, gli emolumenti, le commissioni e gli interessi da versare, esclusa l'imposta sul valore aggiunto.

⁴ Nel caso di contratti di durata determinata il valore della commessa è calcolato cumulando le retribuzioni per tutta la durata determinata, comprese eventuali opzioni di proroga. Di norma la durata determinata non può superare i cinque anni. In casi motivati può essere prevista una durata superiore.

⁵ Nel caso di contratti di durata indeterminata il valore della commessa è calcolato moltiplicando le retribuzioni mensili per 48.

⁶ Nel caso di contratti relativi a prestazioni richieste periodicamente il valore della commessa è calcolato in funzione della retribuzione versata per tali prestazioni negli

ultimi 12 mesi oppure, se si tratta del primo incarico, sulla base della necessità stimata per i 12 mesi successivi.

Capitolo 4: Procedura di aggiudicazione

Art. 16 Valori soglia

¹ La procedura è scelta in funzione del raggiungimento di uno dei valori soglia di cui all'allegato 4. Il Consiglio federale adeguà periodicamente i valori soglia secondo gli impegni internazionali, previa consultazione dell'OiAp.

² In caso di adeguamento degli impegni internazionali riguardanti i valori soglia la Confederazione garantisce ai Cantoni la loro collaborazione.

³ Se più committenti sottoposti alla presente legge e ai quali si applicano valori soglia differenti partecipano a un appalto pubblico, per la totalità di tale appalto sono determinanti i valori soglia applicabili al committente che assume la maggior parte del finanziamento.

⁴ Se il valore complessivo di diverse prestazioni edili di cui all'allegato 1 numero 1 fornite per la realizzazione di un'opera edile raggiunge il valore soglia fissato per l'ambito di applicazione dei trattati internazionali, si applicano le disposizioni della presente legge relative agli appalti pubblici che rientrano in tale ambito. Tuttavia, se il valore delle singole prestazioni non raggiunge due milioni di franchi e la somma di tali valori non supera il 20 per cento del valore complessivo dell'opera edile (clausola bagatellare), a queste prestazioni si applicano le disposizioni relative agli appalti pubblici che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali.

⁵ La procedura determinante per le prestazioni edili che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali è stabilita in funzione del valore delle singole prestazioni.

Art. 17 Tipi di procedura

A seconda del valore della commessa e dei valori soglia, le commesse pubbliche sono aggiudicate, a scelta del committente, in una procedura di pubblico concorso, selettiva, mediante invito o per incarico diretto.

Art. 18 Pubblico concorso

¹ Nella procedura di pubblico concorso il committente pubblica il bando relativo alla commessa.

² Tutti gli offerenti possono presentare un'offerta.

Art. 19 Procedura selettiva

¹ Nella procedura selettiva il committente pubblica il bando relativo alla commessa e invita gli offerenti a presentare, in un primo tempo, una domanda di partecipazione.

² Il committente sceglie gli offerenti ammessi a presentare un'offerta in funzione della loro idoneità.

³ Il committente può limitare il numero degli offerenti ammessi a presentare un'offerta nella misura in cui rimanga garantita una concorrenza efficace. Per quanto possibile, ammette a presentare un'offerta almeno tre offerenti.

Art. 20 Procedura mediante invito

¹ La procedura mediante invito si applica alle commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali secondo i valori soglia di cui all'allegato 4.

² Nella procedura mediante invito il committente stabilisce quali offerenti intende invitare a presentare un'offerta, senza indire un bando pubblico. A tal fine elabora la documentazione del bando. Si procura se possibile almeno tre offerte.

³ Per l'acquisto di armi, munizioni, materiale bellico o, se sono indispensabili per scopi di difesa e di sicurezza, di altre forniture, prestazioni edili, prestazioni di servizi e prestazioni in materia di ricerca o sviluppo, si può ricorrere alla procedura mediante invito, senza tenere conto dei valori soglia.

Art. 21 Incarico diretto

¹ Nella procedura per incarico diretto il committente aggiudica una commessa pubblica direttamente, senza bando. Il committente è autorizzato a richiedere offerte comparative e a svolgere negoziazioni.

² Il committente può aggiudicare una commessa per incarico diretto a prescindere dal valore soglia se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a. nella procedura di pubblico concorso, in quella selettiva o nella procedura mediante invito non vengono presentate offerte o domande di partecipazione, nessuna offerta è conforme ai requisiti essenziali definiti nel bando o adempie le specifiche tecniche, oppure nessun offerente soddisfa i criteri di idoneità;
- b. sussistono indizi sufficienti per ritenere che tutte le offerte presentate nella procedura di pubblico concorso, in quella selettiva o nella procedura mediante invito risultino da accordi illeciti in materia di concorrenza;
- c. a motivo delle peculiarità tecniche o artistiche della commessa o per motivi di protezione della proprietà intellettuale, un solo offerente è preso in considerazione e non esiste un'alternativa adeguata;
- d. a motivo di eventi imprevedibili l'appalto pubblico diventa a tal punto urgente da rendere impossibile l'esecuzione di una procedura di pubblico concorso, selettiva o mediante invito, anche abbreviando i termini;
- e. il cambiamento di offerente per sostituire, completare o ampliare prestazioni già fornite non è possibile per motivi economici o tecnici, comporterebbe notevoli difficoltà o determinerebbe costi supplementari sostanziali;

- f. il committente acquista prodotti (prototipi) o prestazioni nuovi, realizzati o sviluppati su sua richiesta nel quadro di una commessa di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo originale;
- g. il committente acquista prestazioni su una borsa merci;
- h. il committente può acquistare prestazioni, nell'ambito di una promozione conveniente e limitata nel tempo, a un prezzo notevolmente inferiore a quello usuale (segnatamente nelle vendite di liquidazione);
- i. il committente aggiudica la commessa successiva al vincitore di un concorso di progettazione o di prestazione globale o al vincitore di una procedura di selezione legata a un mandato di studio di progettazione o di prestazione globale; a tal fine devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
 - 1. la procedura precedente è stata eseguita conformemente ai principi della presente legge,
 - 2. le proposte di soluzione sono state valutate da un gruppo di esperti indipendente,
 - 3. il committente si è riservato nel bando la facoltà di aggiudicare la commessa successiva in una procedura per incarico diretto.

³ Una commessa di cui all'articolo 20 capoverso 3 può essere aggiudicata per incarico diretto se il ricorso a tale procedura riveste una grande importanza al fine di:

- a. preservare imprese indigene importanti per la difesa nazionale; o
- b. salvaguardare interessi pubblici della Svizzera.

⁴ Il committente redige per ogni commessa aggiudicata ai sensi del capoverso 2 o 3 una documentazione dal seguente contenuto:

- a. nome del committente e dell'offerente scelto;
- b. genere e valore della prestazione acquistata;
- c. spiegazione delle circostanze e delle condizioni che giustificano l'applicazione della procedura per incarico diretto.

⁵ Una commessa pubblica non può essere definita con l'intento di prendere a priori in considerazione per l'aggiudicazione esclusivamente un offerente determinato, in particolare a motivo delle peculiarità tecniche o artistiche della commessa (cpv. 2 lett. c) o in caso di prestazioni volte a sostituire, completare o ampliare prestazioni già fornite (cpv. 2 lett. e).

Art. 22 Concorsi e mandati di studio paralleli

¹ Il committente che organizza un concorso di progettazione o di prestazione globale o che assegna un mandato di studio parallelo definisce la procedura applicabile nel singolo caso, nel rispetto dei principi della presente legge. Può rinviare alle pertinenti disposizioni delle associazioni di categoria.

² Il Consiglio federale stabilisce:

- a. i tipi di concorso e le modalità di svolgimento dei mandati di studio paralleli;

- b. i tipi di procedura applicabili;
- c. i requisiti per lo svolgimento dei lavori preparatori;
- d. le modalità dell'esame tecnico preliminare dei lavori in concorso prima della loro valutazione da parte del gruppo di esperti;
- e. le particolari modalità di svolgimento dei mandati di studio paralleli e dei concorsi finalizzati all'acquisto di prestazioni nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- f. la composizione del gruppo di esperti e i requisiti d'indipendenza dei membri;
- g. i compiti del gruppo di esperti;
- h. le condizioni alle quali il gruppo di esperti può decidere l'acquisto del lavoro presentato;
- i. le condizioni alle quali il gruppo di esperti può classificare i lavori in concorso che si scostano dalle disposizioni del programma di concorso;
- j. le modalità con cui possono essere assegnati premi e i diritti che i vincitori possono far valere a seconda del tipo di concorso;
- k. le indennità spettanti agli autori dei lavori in concorso premiati nei casi in cui il committente non segua la raccomandazione del gruppo di esperti.

Art. 23 Aste elettroniche

¹ Per l'acquisto di prestazioni standardizzate in una procedura secondo la presente legge il committente può svolgere un'asta elettronica. Nell'ambito di un'asta elettronica, dopo una prima valutazione completa le offerte sono rielaborate e, mediante mezzi elettronici ed eventualmente attraverso più turni ripetuti, riclassificate. L'intenzione di ricorrere a un'asta elettronica deve essere menzionata nel bando.

² L'asta elettronica concerne:

- a. i prezzi, in caso di aggiudicazione al prezzo complessivo più basso; o
- b. i prezzi e i valori di elementi quantificabili, come il peso, la purezza o la qualità, in caso di aggiudicazione all'offerta più vantaggiosa.

³ Il committente verifica se gli offerenti soddisfano i criteri di idoneità e se le offerte adempiono le specifiche tecniche. Effettua una prima valutazione delle offerte sulla base dei criteri di aggiudicazione e della relativa ponderazione. Prima dell'inizio dell'asta il committente mette a disposizione di ogni offerente:

- a. il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica fondata sui criteri di aggiudicazione menzionati;
- b. il risultato della prima valutazione della sua offerta; e
- c. tutte le altre informazioni rilevanti per lo svolgimento dell'asta.

⁴ Tutti gli offerenti ammessi a partecipare sono invitati simultaneamente e per via elettronica a presentare offerte nuove oppure adattate. Il committente può limitare il numero degli offerenti ammessi, sempre che lo abbia indicato nel bando o nella relativa documentazione.

⁵ L'asta elettronica può comprendere più turni successivi. In ogni turno il committente informa tutti gli offerenti in merito alla loro posizione nella classifica.

Art. 24 Dialogo

¹ Nel caso di commesse complesse, di prestazioni di servizi intellettuali e di acquisto di prestazioni innovative il committente può avviare un dialogo, nel quadro della procedura di pubblico concorso o selettiva, nell'intento di concretizzare l'oggetto della prestazione nonché di individuare e stabilire soluzioni o metodologie. L'intenzione di condurre un dialogo deve essere menzionata nel bando.

² Il dialogo non può essere condotto allo scopo di negoziare i prezzi e i prezzi complessivi.

³ Il committente formula e precisa nel bando o nella relativa documentazione le sue necessità e requisiti. Comunica inoltre:

- a. lo svolgimento del dialogo;
- b. i contenuti possibili del dialogo;
- c. se e come sono indennizzate la partecipazione al dialogo, nonché l'utilizzazione dei diritti della proprietà intellettuale, delle conoscenze e delle esperienze dell'offerente;
- d. i termini e le modalità per la presentazione dell'offerta definitiva.

⁴ Il committente può ridurre il numero degli offerenti partecipanti al dialogo in funzione di criteri oggettivi e trasparenti.

⁵ Documenta lo svolgimento e il contenuto del dialogo in maniera adeguata e riconosciibile.

⁶ Il Consiglio federale può disciplinare nel dettaglio le modalità del dialogo.

Art. 25 Contratti quadro

¹ Il committente può mettere a concorso accordi con uno o più offerenti volti a stabilire le condizioni per la fornitura delle prestazioni da acquistare durante un determinato periodo, in particolare per quanto riguarda il prezzo e se del caso le quantità previste. Sulla base di tale contratto quadro e durante il suo periodo di validità il committente può concludere singoli contratti.

² I contratti quadro non possono essere conclusi nell'intento o con l'effetto di impedire o di eliminare la concorrenza.

³ La durata di un contratto quadro è di cinque anni al massimo. La proroga automatica non è possibile. In casi motivati può essere prevista una durata superiore.

⁴ Se il contratto quadro è concluso con un solo offerente, i singoli contratti basati sul contratto quadro sono conclusi conformemente alle condizioni di quest'ultimo. Ai fini della conclusione dei singoli contratti, il committente può invitare per scritto la parte contraente a completare la sua offerta.

⁵ Se per motivi sufficienti sono conclusi contratti quadro con più offerenti, i singoli contratti possono essere conclusi, a scelta del committente, sia alle condizioni definite

nel pertinente contratto quadro, senza una nuova richiesta di presentare un'offerta, sia secondo la procedura seguente:

- a. prima di concludere ogni singolo contratto il committente consulta per scritto le parti contraenti e comunica loro il fabbisogno concreto;
- b. il committente impedisce alle parti contraenti un termine adeguato per la consegna delle offerte relative a ogni singolo contratto;
- c. le offerte devono essere presentate per scritto e sono vincolanti per la durata menzionata nella richiesta di offerta;
- d. il committente conclude il singolo contratto con la parte contraente che presenta la migliore offerta in base ai criteri definiti nella documentazione del bando o nel contratto quadro.

Capitolo 5: Condizioni di aggiudicazione

Art. 26 Condizioni di partecipazione

¹ Nel quadro della procedura di aggiudicazione e nella fornitura delle prestazioni aggiudicate il committente garantisce che gli offerenti e i loro subappaltatori adempiano le condizioni di partecipazione, in particolare i requisiti di cui all'articolo 12, abbiano pagato le imposte e i contributi alle assicurazioni sociali esigibili e rinuncino ad accordi illeciti in materia di concorrenza.

² Il committente può esigere che l'offerente dimostri l'adempimento delle condizioni di partecipazione, segnatamente mediante un'autodichiarazione o la sua iscrizione in un elenco.

³ Il committente indica nel bando o nella relativa documentazione le prove da presentare e il momento in cui produrle.

Art. 27 Criteri di idoneità

¹ Il committente stabilisce in maniera esaustiva nel bando o nella relativa documentazione i criteri di idoneità che l'offerente deve adempiere. I criteri devono essere oggettivamente necessari in considerazione del progetto di appalto pubblico e verificabili.

² I criteri di idoneità possono in particolare riguardare l'idoneità professionale, finanziaria, economica, tecnica e organizzativa dell'offerente, come pure la sua esperienza.

³ Il committente indica nel bando o nella relativa documentazione le prove da presentare e il momento in cui produrle.

⁴ Non può stabilire come condizione il fatto che l'offerente abbia già ottenuto una o più commesse pubbliche da un committente sottoposto alla presente legge.

Art. 28 Elenchi

¹ Il committente può tenere un elenco degli offerenti che grazie alla loro idoneità adempiono i requisiti per assumere commesse pubbliche.

² Le seguenti indicazioni devono essere pubblicate sulla piattaforma Internet della Confederazione e dei Cantoni:

- a. riferimento dell'elenco;
- b. informazioni sui criteri da adempiere;
- c. metodi di verifica e condizioni di iscrizione;
- d. durata di validità e procedura di rinnovo dell'iscrizione.

³ Una procedura trasparente deve garantire che in ogni momento sia possibile presentare la richiesta di iscrizione, procedere alla verifica o alla nuova verifica dell'idoneità, nonché iscrivere un richiedente nell'elenco o radiarlo dallo stesso.

⁴ A una gara d'appalto sono ammessi anche offerenti che non figurano in un elenco, sempre che forniscano la prova della loro idoneità.

⁵ Se l'elenco è abolito, gli offerenti che vi figurano ne sono informati.

Art. 29 Criteri di aggiudicazione

¹ Il committente valuta le offerte in base a criteri di aggiudicazione riferiti alle prestazioni. Nel rispetto degli impegni internazionali della Svizzera, prende in particolare in considerazione, oltre al prezzo e alla qualità della prestazione, criteri come l'adeguatezza, i termini, il valore tecnico, l'economicità, i costi del ciclo di vita, l'estetica, la sostenibilità, la plausibilità dell'offerta, le differenze del livello di prezzi negli Stati in cui la prestazione è fornita, l'affidabilità del prezzo, la creatività, il servizio di assistenza, le condizioni di fornitura, l'infrastruttura, il contenuto innovativo, la funzionalità, il servizio alla clientela, la competenza tecnica o l'efficienza della metodica.

² Per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali, il committente può tenere conto a titolo complementare in quale misura l'offerente propone posti di formazione per gli apprendisti nella formazione professionale di base, posti di lavoro per i lavoratori più anziani o il reinserimento professionale di disoccupati di lunga durata.

³ Il committente indica nel bando o nella relativa documentazione i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione. Si può rinunciare a rendere nota la ponderazione, se oggetto dell'appalto pubblico sono soluzioni, proposte di soluzione o metodologie.

⁴ Le prestazioni standardizzate possono essere aggiudicate esclusivamente secondo il criterio del prezzo complessivo più basso, sempre che le specifiche tecniche concernenti la prestazione permettano di garantire il rispetto di severi requisiti in materia di sostenibilità sotto il profilo sociale, ecologico ed economico.

Art. 30 Specifiche tecniche

¹ Il committente indica nel bando o nella relativa documentazione le specifiche tecniche necessarie. Queste stabiliscono le caratteristiche dell'oggetto dell'appalto

pubblico, quali la funzione, la prestazione, la qualità, la sicurezza e le dimensioni o il processo di produzione e ne disciplinano i requisiti di marcatura e di imballaggio.

² Per la definizione delle specifiche tecniche il committente si fonda, per quanto possibile e adeguato, sulle norme internazionali o, in assenza di queste ultime, sulle prescrizioni tecniche in uso in Svizzera, su norme nazionali riconosciute o sulle raccomandazioni del settore.

³ Determinate ditte o determinati marchi, brevetti, diritti d'autore, design o tipi, come pure i riferimenti a determinate provenienze o a determinati produttori non sono ammessi come specifiche tecniche a meno che non esista alcun altro modo sufficientemente preciso o comprensibile di descrivere la prestazione e che in questo caso il committente inserisca nella documentazione del bando la locuzione «o equivalente». L'equivalenza deve essere comprovata dall'offerente.

⁴ Laddove opportuno, il committente prevede specifiche tecniche per la conservazione delle risorse naturali o la protezione dell'ambiente.¹²

Art. 31 Consorzi e subappaltatori

¹ La partecipazione di consorzi e subappaltatori è ammessa soltanto se il committente non esclude o non limita tale possibilità nel bando o nella documentazione del bando.

² Le candidature multiple di subappaltatori o di offerenti nel quadro di consorzi sono possibili soltanto se espressamente ammesse nel bando o nella relativa documentazione.

³ La prestazione caratteristica deve essere fornita in linea di massima dall'offerente.

Art. 32 Lotti e prestazioni parziali

¹ L'offerente deve presentare un'offerta globale per l'oggetto dell'appalto pubblico.

² Il committente può suddividere l'oggetto dell'appalto pubblico in lotti e aggiudicarli a uno o più offerenti.

³ Se il committente ha proceduto alla suddivisione in lotti, gli offerenti possono presentare un'offerta per più lotti, a meno che il committente non abbia disposto diversamente nel bando. Può stabilire che il singolo offerente ottenga soltanto un numero limitato di lotti.

⁴ Se si riserva la facoltà di esigere che gli offerenti collaborino con terzi, il committente lo deve annunciare nel bando.

⁵ Il committente può riservarsi nel bando la facoltà di aggiudicare prestazioni parziali.

Art. 33 Varianti

¹ Gli offerenti sono liberi di proporre, in aggiunta all'offerta, varianti della prestazione descritta nel bando. Il committente può limitare o escludere questa possibilità nel bando.

¹² Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437).

² Si considera variante un’offerta mediante la quale lo scopo dell’appalto pubblico può essere raggiunto con modalità diverse da quelle previste dal committente.

Art. 34 Requisiti formali

¹ Le offerte e le domande di partecipazione devono essere presentate per scritto, in maniera completa e tempestiva conformemente alle indicazioni del bando o della relativa documentazione.

² Possono essere presentate in forma elettronica se lo prevede il bando o la relativa documentazione e se i requisiti definiti dal committente sono soddisfatti.

Capitolo 6: Svolgimento della procedura di aggiudicazione

Art. 35 Contenuto del bando

Il bando pubblicato contiene almeno le seguenti informazioni:

- a. il nome e l’indirizzo del committente;
- b. il genere di commessa e il tipo di procedura, nonché la pertinente classificazione CPV¹³ e la pertinente classificazione CPC¹⁴ nel caso delle prestazioni di servizi;
- c. la descrizione delle prestazioni, compresi il genere e la quantità oppure, se la quantità non è nota, una stima corrispondente, nonché eventuali opzioni;
- d. il luogo della prestazione e la data di esecuzione;
- e. se del caso la suddivisione in lotti, la limitazione del numero di lotti e la possibilità di presentare offerte parziali;
- f. se del caso la limitazione o l’esclusione di consorzi e di subappaltatori;
- g. se del caso la limitazione o l’esclusione di varianti;
- h. nel caso di prestazioni richieste periodicamente, se possibile, l’indicazione della data del bando successivo e, se del caso, l’indicazione di una riduzione del termine per la presentazione delle offerte;
- i. se del caso l’indicazione dello svolgimento di un’asta elettronica;
- j. se del caso l’intenzione di condurre un dialogo;
- k. il termine per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione;
- l. i requisiti formali per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione, in particolare l’indicazione secondo cui, se del caso, la prestazione e il prezzo sono proposti in due buste distinte;
- m. la lingua o le lingue della procedura e dell’offerta;

¹³ CPV = «Common Procurement Vocabulary» (vocabolario comune per gli appalti pubblici dell’Unione europea).

¹⁴ CPC = «Central Product Classification» (classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite).

- n. i criteri di idoneità e le prove richieste;
- o. nel caso di una procedura selettiva, eventualmente il numero massimo di offerenti invitati a presentare un'offerta;
- p. i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione, sempre che queste indicazioni non siano contenute nella documentazione del bando;
- q. se del caso la riserva della facoltà di aggiudicare prestazioni parziali;
- r. la durata di validità delle offerte;
- s. l'indirizzo al quale può essere ottenuta la documentazione del bando e, se del caso, un emolumento a copertura dei costi;
- t. se l'appalto pubblico rientra nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali;
- u. se del caso, gli offerenti preimplicati e ammessi alla procedura;
- v. se del caso, l'indicazione dei rimedi giuridici.

Art. 36 Contenuto della documentazione del bando

Sempre che non figurino già nel bando, la documentazione del bando fornisce le seguenti informazioni:

- a. il nome e l'indirizzo del committente;
- b. l'oggetto dell'appalto pubblico, compresi le specifiche tecniche e i certificati di conformità, i piani, i disegni e le istruzioni necessarie, come pure indicazioni sulla quantità richiesta;
- c. i requisiti formali e le condizioni di partecipazione per gli offerenti, compreso un elenco delle informazioni e dei documenti che gli offerenti devono presentare in relazione a tali condizioni di partecipazione, come pure l'eventuale ponderazione dei criteri di idoneità;
- d. i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione;
- e. se il committente svolge la procedura con mezzi elettronici, i requisiti eventuali relativi all'autentificazione e alla cifratura delle informazioni fornite per via elettronica;
- f. se il committente prevede di svolgere un'asta elettronica, le regole secondo le quali è svolta l'asta, compresa la designazione degli elementi dell'offerta che possono essere adeguati e valutati sulla base dei criteri di valutazione;
- g. se è prevista l'apertura pubblica delle offerte, la data, l'ora e il luogo dell'apertura;
- h. tutte le altre modalità e condizioni necessarie alla presentazione di un'offerta, in particolare l'indicazione della valuta (di norma franchi svizzeri) in cui deve essere presentata l'offerta;
- i. i termini di fornitura delle prestazioni.

Art. 37 Apertura delle offerte

- ¹ Nella procedura di pubblico concorso e in quella selettiva tutte le offerte presentate entro i termini sono aperte da almeno due rappresentanti del committente.
- ² È stilato un verbale dell'apertura delle offerte. Nel verbale sono indicati almeno i nomi delle persone presenti, i nomi degli offerenti, la data di presentazione delle offerte, eventuali varianti delle offerte, nonché il prezzo complessivo di ogni offerta.
- ³ Se la prestazione e il prezzo devono essere proposti in due buste distinte, l'apertura delle offerte avviene conformemente ai capoversi 1 e 2, ma nel verbale relativo all'apertura delle seconde buste sono indicati soltanto i prezzi complessivi.
- ⁴ Al più tardi dopo l'aggiudicazione, gli offerenti che ne fanno richiesta possono consultare il verbale.

Art. 38 Verifica delle offerte

- ¹ Il committente verifica se le offerte presentate soddisfano i requisiti formali. Gli errori di calcolo manifesti sono rettificati d'ufficio.
- ² Il committente può chiedere agli offerenti di fornire spiegazioni sulle loro offerte. Annota per scritto la richiesta e le risposte.
- ³ Qualora un'offerta presenti un prezzo complessivo anomalamente basso rispetto a quello delle altre offerte, il committente deve richiedere all'offerente informazioni utili per accettare se sono adempiute le condizioni di partecipazione e se sono state comprese le altre condizioni del bando.
- ⁴ Se la prestazione e il prezzo devono essere proposti in due buste distinte, il committente stila in un primo tempo una graduatoria delle migliori offerte sotto il profilo qualitativo. In un secondo tempo valuta i prezzi complessivi.

Art. 39 Rettifica delle offerte

- ¹ Al fine di determinare l'offerta più vantaggiosa il committente può, in collaborazione con gli offerenti, rettificare le offerte per quanto concerne le prestazioni e le modalità della loro esecuzione.
- ² La rettifica è effettuata unicamente se:
- è indispensabile per chiarire la commessa o le offerte o per rendere le offerte oggettivamente paragonabili sulla base dei criteri di aggiudicazione; o
 - modifiche di prestazioni sono oggettivamente e materialmente necessarie, fermo restando che l'oggetto della prestazione, i criteri e le specifiche non possono essere adeguati in maniera tale da modificare la prestazione caratteristica o la cerchia degli offerenti potenziali.
- ³ Una richiesta di adeguamento del prezzo è ammessa soltanto in relazione a una rettifica effettuata secondo il capoverso 2.
- ⁴ Il committente riporta i risultati della rettifica in un verbale.

Art. 40 Valutazione delle offerte

¹ Se i criteri di idoneità sono soddisfatti e le specifiche tecniche adempite, le offerte sono verificate e valutate in maniera oggettiva, uniforme e tracciabile in funzione dei criteri di aggiudicazione. Il committente documenta la valutazione.

² Se la verifica e la valutazione approfondite delle offerte richiedono un onere considerevole, il committente può, a condizione di averlo indicato nel bando, sottoporre tutte le offerte a una prima verifica fondata sui documenti presentati e classificarle. Su tale base il committente sceglie se possibile le tre offerte meglio classificate e le sottopone a una verifica e a una valutazione approfondite.

Art. 41 Aggiudicazione

L'offerta più vantaggiosa ottiene l'aggiudicazione.

Art. 42 Conclusione del contratto

¹ Per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali, il contratto con l'offerente scelto può essere concluso dopo l'aggiudicazione.

² Per le commesse pubbliche che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali, il contratto con l'offerente scelto può essere concluso dopo la scadenza del termine di ricorso contro l'aggiudicazione, salvo che il Tribunale amministrativo federale abbia concesso l'effetto suspensivo a un ricorso.

³ Se contro l'aggiudicazione di commesse pubbliche che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali è pendente una procedura di ricorso senza che sia stato richiesto o concesso l'effetto suspensivo, il committente informa senza indugio il giudice della conclusione del contratto.

Art. 43 Interruzione

¹ Il committente può interrompere la procedura di aggiudicazione, in particolare se:

- a. rinuncia all'aggiudicazione della commessa pubblica per motivi sufficienti;
- b. nessuna offerta adempie le specifiche tecniche o gli altri requisiti;
- c. sono da prevedere offerte più vantaggiose a seguito della modifica delle condizioni quadro;
- d. le offerte presentate non permettono un acquisto economicamente vantaggioso oppure superano notevolmente il limite di spesa;
- e. esistono indizi sufficienti di un accordo illecito in materia di concorrenza tra gli offerenti;
- f. si rende necessaria una modifica sostanziale delle prestazioni richieste.

² In caso di interruzione giustificata gli offerenti non hanno diritto a un'indennità.

Art. 44 Esclusione dalla procedura e revoca dell'aggiudicazione

¹ Il committente può escludere un offerente dalla procedura di aggiudicazione, radiarlo da un elenco o revocare l'aggiudicazione, se constata che l'offerente, un terzo coinvolto o i rispettivi organi realizzano una delle seguenti fattispecie:

- a. non adempiono o non adempiono più le condizioni di partecipazione alla procedura o il loro comportamento pregiudica lo svolgimento conforme alla legge della procedura di aggiudicazione;
- b. le offerte o le domande di partecipazione presentano vizi formali rilevanti o divergenze sostanziali rispetto ai requisiti vincolanti definiti nel bando;
- c. sono oggetto di una condanna passata in giudicato per un delitto ai danni del committente o per un crimine;
- d. sono oggetto di una procedura di fallimento o di pignoramento;
- e. hanno violato le disposizioni sulla lotta contro la corruzione;
- f. si oppongono ai controlli ordinati nei loro confronti;
- f^{bis}.¹⁵ non eliminano, entro il termine fissato dall'Ufficio federale della cibersicurezza secondo l'articolo 73b capoverso 3 della legge federale del 18 dicembre 2020¹⁶ sulla sicurezza delle informazioni, una vulnerabilità nell'hardware o nel software da loro prodotto;
- g. non pagano le imposte o i contributi sociali dovuti;
- h. non hanno eseguito in maniera corretta commesse pubbliche precedenti o hanno altrimenti dimostrato di non essere una parte contraente affidabile e degna di fiducia;
- i. hanno partecipato ai lavori preliminari dell'appalto pubblico senza che lo svantaggio concorrenziale che ne deriva per gli altri offerenti possa essere compensato con mezzi adeguati;
- j. sono stati esclusi secondo l'articolo 45 capoverso 1 da future commesse pubbliche con una decisione passata in giudicato.

² In presenza di indizi sufficienti, il committente può inoltre adottare i provvedimenti di cui al capoverso 1 se l'offerente, un terzo coinvolto o i rispettivi organi realizzano in particolare una delle seguenti fattispecie:

- a. hanno fornito al committente dichiarazioni e informazioni false o ingannevoli;
- b. hanno concluso accordi illeciti in materia di concorrenza;
- c. presentano un'offerta a un prezzo anormalmente basso senza fornire, su richiesta, la prova di avere adempiuto le condizioni di partecipazione e senza garantire una fornitura conforme al contratto delle prestazioni a concorso;

¹⁵ Introdotta dalla cifra II n. 1 della LF del 29 set. 2023 sulla sicurezza (Introduzione dell'obbligo di segnalare ciberattacchi a infrastrutture critiche, in vigore dal 1° apr. 2025 (FF 2023 84; RU 2024 257; 2025 168,; 173).

¹⁶ RS 128

- d. hanno violato norme professionali riconosciute oppure hanno commesso azioni o sono incorsi in omissioni che ne pregiudicano l'onore o l'integrità professionale;
- e. sono insolventi;
- f. non osservano le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, le condizioni di lavoro, le disposizioni sulla parità salariale tra donna e uomo, le disposizioni sulla confidenzialità e le disposizioni del diritto svizzero in materia ambientale o le convenzioni internazionali per la protezione dell'ambiente designate dal Consiglio federale;
- g. hanno violato gli obblighi di annuncio e di autorizzazione secondo la LLN¹⁷;
- h. violano la legge federale del 19 dicembre 1986¹⁸ contro la concorrenza sleale.

Art. 45 Sanzioni

¹ Il committente o l'autorità competente per legge può escludere per un periodo massimo di cinque anni da future commesse pubbliche l'offerente o il subappaltatore che abbia realizzato personalmente o tramite i propri organi una o più fattispecie di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettere c ed e nonché capoverso 2 lettere b, f e g e se le infrazioni sono gravi. Nei casi meno gravi può essere pronunciato un ammonimento. In caso di violazione di disposizioni sulla lotta contro la corruzione (art. 44 cpv. 1 lett. e) l'esclusione ha effetto per tutti i committenti della Confederazione, mentre per le altre fattispecie essa ha effetto unicamente per il committente interessato.

² Queste sanzioni possono essere inflitte a prescindere da altre azioni legali nei confronti dell'offerente o del subappaltatore inadempienti o dei loro organi. Se il committente sospetta accordi illeciti in materia di concorrenza (art. 44 cpv. 2 lett. b), lo comunica alla Commissione della concorrenza.

³ Il committente o l'autorità competente per legge comunica a un servizio designato dal Consiglio federale le decisioni di esclusione ai sensi del capoverso 1 passate in giudicato. Questo servizio tiene un elenco non pubblico degli offerenti e dei subappaltatori sanzionati, con l'indicazione dei motivi e della durata dell'esclusione da commesse pubbliche. Provvede affinché ogni committente possa ottenere le informazioni riguardanti un determinato offerente o subappaltatore. A tal fine può prevedere che la consultazione dei dati avvenga mediante una procedura di richiamo. La Confederazione e i Cantoni mettono a reciproca disposizione tutte le informazioni raccolte secondo il presente articolo. Decoro il termine della sanzione, l'iscrizione è cancellata dall'elenco.

¹⁷ RS 822.41

¹⁸ RS 241

Capitolo 7: Termini e pubblicazioni, statistica

Art. 46 Termini

¹ Il committente fissa i termini per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione tenendo conto della complessità della commessa, del numero prevedibile di subappalti e delle modalità di trasmissione delle offerte o delle domande di partecipazione.

² Per le commesse pubbliche che rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali valgono i seguenti termini minimi:

- a. nella procedura di pubblico concorso, 40 giorni dalla pubblicazione del bando per la presentazione delle offerte;
- b. nella procedura selettiva, 25 giorni dalla pubblicazione del bando per la presentazione delle domande di partecipazione e 40 giorni dall’invito a presentare le offerte per la presentazione delle offerte.

³ L’eventuale proroga di questi termini deve essere comunicata tempestivamente a tutti gli offerenti o pubblicata.

⁴ Per le commesse pubbliche che non rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali il termine per la presentazione delle offerte è di norma di almeno 20 giorni. Per le prestazioni ampiamente standardizzate il termine può essere ridotto a non meno di cinque giorni.

Art. 47 Riduzione dei termini per le commesse pubbliche che rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali

¹ In caso di urgenza comprovata il committente può ridurre a non meno di dieci giorni i termini minimi di cui all’articolo 46 capoverso 2.

² Al verificarsi delle seguenti condizioni il committente può ridurre di cinque giorni, per ognuna di esse, il termine minimo di 40 giorni per la presentazione delle offerte di cui all’articolo 46 capoverso 2:

- a. il bando è pubblicato in forma elettronica;
- b. la documentazione del bando è pubblicata simultaneamente in forma elettronica;
- c. le offerte pervengono per via elettronica.

³ Il committente può ridurre a non meno di dieci giorni il termine minimo di 40 giorni di cui all’articolo 46 capoverso 2 per la presentazione delle offerte, se ha pubblicato, almeno 40 giorni ma al massimo 12 mesi prima della pubblicazione del bando, un preavviso con il seguente contenuto:

- a. l’oggetto dell’appalto pubblico previsto;
- b. il termine approssimativo per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione;
- c. una dichiarazione secondo la quale gli offerenti devono comunicare al committente il proprio interesse all’appalto pubblico;

- d. l'indirizzo al quale può essere ottenuta la documentazione del bando;
- e. tutte le altre informazioni di cui all'articolo 35 disponibili in quel momento.

⁴ Il committente può ridurre a non meno di dieci giorni il termine minimo di 40 giorni di cui all'articolo 46 capoverso 2 per la presentazione delle offerte, se acquista prestazioni richieste periodicamente e ha annunciato la riduzione del termine in un bando precedente.

⁵ Inoltre, in occasione dell'acquisto di beni o di prestazioni di servizi commerciali oppure di una combinazione di entrambi, il committente può in ogni caso ridurre a non meno di 13 giorni il termine per la presentazione delle offerte, sempre che pubblichi simultaneamente e in forma elettronica il bando e la relativa documentazione. Se riceve per via elettronica offerte di beni o di prestazioni di servizi commerciali, il committente può inoltre ridurre il termine a non meno di dieci giorni.

Art. 48 Pubblicazioni

¹ Nella procedura di pubblico concorso e in quella selettiva il committente pubblica il preavviso, il bando, l'aggiudicazione e l'interruzione della procedura su una piattaforma Internet per le commesse pubbliche gestita congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. Il committente pubblica inoltre le aggiudicazioni per incarico diretto di commesse d'importo uguale o superiore al valore soglia determinante per la procedura di pubblico concorso o selettiva. Le aggiudicazioni per incarico diretto secondo l'allegato 5 numero 1 lettere c e d non sono pubblicate.

² La documentazione del bando è di norma messa a disposizione simultaneamente e in forma elettronica. L'accesso a queste pubblicazioni è gratuito.

³ L'organizzazione incaricata dalla Confederazione e dai Cantoni dello sviluppo e della gestione della piattaforma Internet può riscuotere emolumenti o tasse dal committente, dagli offerenti e da altri utenti della piattaforma o delle prestazioni di servizi a essa connesse. Gli emolumenti e le tasse sono calcolati in funzione del numero delle pubblicazioni o dell'entità delle prestazioni utilizzate.

⁴ Per ogni commessa pubblica che rientra nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali e che non è messa a concorso in una delle lingue ufficiali dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il committente pubblica simultaneamente una sintesi del bando in una delle lingue ufficiali dell'OMC. La sintesi contiene almeno le seguenti indicazioni:

- a. l'oggetto dell'appalto pubblico;
- b. il termine per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione;
- c. l'indirizzo al quale può essere ottenuta la documentazione del bando.

⁵ Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori requisiti concernenti le lingue delle pubblicazioni, della documentazione del bando, delle comunicazioni degli offerenti e della procedura. Può tenere adeguatamente conto delle diverse realtà linguistiche presenti in Svizzera. Può differenziare i requisiti in funzione dei tipi di prestazione. Fatte salve eccezioni espressamente precise dal Consiglio federale, devono essere osservati i seguenti principi:

- a. in caso di commesse edili, nonché forniture e prestazioni di servizi in relazione con esse, i bandi e le aggiudicazioni sono pubblicati almeno in due lingue ufficiali, in particolare nella lingua ufficiale del luogo della costruzione;
- b. in caso di forniture e prestazioni di servizi, i bandi e le aggiudicazioni sono pubblicati almeno in due lingue ufficiali;
- c. per le comunicazioni degli offerenti è ammessa ogni lingua ufficiale.

⁶ Le aggiudicazioni di commesse che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali sono di norma pubblicate entro un termine di 30 giorni. La comunicazione contiene le seguenti indicazioni:

- a. il tipo di procedura applicata;
- b. l'oggetto e l'entità della commessa;
- c. il nome e l'indirizzo del committente;
- d. la data dell'aggiudicazione;
- e. il nome e l'indirizzo dell'offerente scelto;
- f. il prezzo complessivo dell'offerta scelta o, eccezionalmente, i prezzi complessivi minimi e massimi delle offerte considerate nella procedura di aggiudicazione, compresa l'imposta sul valore aggiunto.

Art. 49 Conservazione dei documenti

¹ I committenti conservano i documenti determinanti relativi a una procedura di aggiudicazione per almeno tre anni a contare dal passaggio in giudicato dell'aggiudicazione.

² Rientrano nei documenti da conservare:

- a. il bando;
- b. la documentazione del bando;
- c. il verbale dell'apertura delle offerte;
- d. la corrispondenza relativa alla procedura di aggiudicazione;
- e. i verbali delle rettifiche;
- f. le decisioni prese nel quadro della procedura di aggiudicazione;
- g. l'offerta scelta;
- h. i dati che consentono di ricostruire lo svolgimento elettronico di una procedura d'appalto pubblico;
- i. la documentazione sulle commesse pubbliche aggiudicate per incarico diretto che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali.

Art. 50 Statistica

¹ Entro 12 mesi dalla fine di ogni anno civile i committenti elaborano, all'attenzione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), una statistica elettronica degli appalti

pubblici dell'anno precedente che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali.

² Le statistiche contengono almeno le seguenti indicazioni:

- a. il numero e il valore complessivo delle commesse pubbliche aggiudicate per ogni committente, suddivise per commesse edili, commesse di forniture e commesse di prestazioni di servizi, con l'indicazione della pertinente classificazione CPC o CPV;
- b. il numero e il valore complessivo delle commesse pubbliche aggiudicate per incarico diretto;
- c. se non possono essere presentati dati, le stime sulle indicazioni di cui alle lettere a e b, con spiegazioni sul metodo di stima utilizzato.

³ Il valore complessivo indicato di volta in volta deve comprendere l'imposta sul valore aggiunto.

⁴ La statistica globale della SECO è accessibile al pubblico, fatte salve la protezione dei dati e la tutela del segreto d'affari.

Capitolo 8: Tutela giurisdizionale

Art. 51 Notificazione di decisioni

¹ Il committente notifica le decisioni agli offerenti mediante pubblicazione o recapito. Gli offerenti non hanno il diritto di essere sentiti prima della notificazione della decisione.

² Le decisioni impugnabili devono essere motivate sommariamente e indicare i rimedi giuridici.

³ La motivazione sommaria di un'aggiudicazione comprende:

- a. il tipo di procedura e il nome dell'offerente scelto;
- b. il prezzo complessivo dell'offerta scelta o, eccezionalmente, i prezzi complessivi minimi e massimi delle offerte considerate nella procedura di aggiudicazione;
- c. le caratteristiche e i vantaggi fondamentali dell'offerta scelta;
- d. se del caso, un'esposizione dei motivi che giustificano la scelta di un'aggiudicazione per incarico diretto.

⁴ Il committente non può divulgare informazioni qualora tale comunicazione:

- a. sia contraria al diritto in vigore o lesiva di un interesse pubblico;
- b. pregiudichi gli interessi economici legittimi degli offerenti; o
- c. comprometta la concorrenza leale tra gli offerenti.

Art. 52 Ricorso

¹ Contro le decisioni dei committenti è dato il ricorso al Tribunale amministrativo federale:

- a. in caso di forniture e di prestazioni di servizi, a partire dal valore soglia determinante per la procedura mediante invito;
- b. in caso di prestazioni edili, a partire dal valore soglia determinante per la procedura di pubblico concorso o quella selettiva.

² Per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali il ricorso può essere presentato soltanto per chiedere di accettare se una decisione viola il diritto federale; questa disposizione non si applica ai ricorsi contro le decisioni di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera i. Gli offerenti esteri possono presentare ricorso soltanto se lo Stato in cui hanno sede accorda la reciprocità.

³ Il Tribunale federale è direttamente competente per i ricorsi contro gli appalti pubblici del Tribunale amministrativo federale.

⁴ I ricorsi contro gli appalti pubblici del Tribunale federale sono giudicati da una commissione di ricorso che il Tribunale federale istituisce al proprio interno.

⁵ Per l'aggiudicazione di commesse pubbliche secondo l'allegato 5 numero 1 lettere c e d non è prevista alcuna tutela giurisdizionale.

Art. 53 Oggetto del ricorso

¹ Sono impugnabili mediante ricorso esclusivamente le decisioni concernenti:

- a. il bando relativo alla commessa;
- b. la scelta degli offerenti nella procedura selettiva;
- c. l'iscrizione di un offerente in un elenco o la sua cancellazione;
- d. le domande di ricusazione;
- e. l'aggiudicazione;
- f. la revoca dell'aggiudicazione;
- g. l'interruzione della procedura;
- h. l'esclusione dalla procedura;
- i. l'inflizione di una sanzione.

² Le prescrizioni contenute nella documentazione del bando la cui rilevanza è evidente devono essere impugnate unitamente al bando.

³ Le disposizioni della presente legge sul diritto di essere sentiti nella procedura decisionale, sull'effetto sospensivo e sulla limitazione dei motivi di ricorso non si applicano ai ricorsi contro l'inflizione di sanzioni.

⁴ Le decisioni di cui al capoverso 1 lettere c e i possono essere impugnate mediante ricorso indipendentemente dal valore della commessa.

⁵ Per il resto, le decisioni pronunciate sulla base della presente legge non sono impugnabili.

⁶ È escluso il ricorso contro la conclusione di singoli contratti secondo l'articolo 25 capoversi 4 e 5.

Art. 54 Effetto sospensivo

¹ Il ricorso non ha effetto sospensivo.

² Il Tribunale amministrativo federale può concedere su richiesta l'effetto sospensivo a un ricorso concernente una commessa pubblica che rientra nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali se il ricorso appare sufficientemente fondato e se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti. In merito all'effetto sospensivo, si procede di norma a un unico scambio di scritti.

³ La richiesta di effetto sospensivo abusiva o contraria al principio della buona fede non è tutelata. Le pretese di risarcimento dei danni del committente e dell'offerente scelto sono giudicate dai tribunali civili.

Art. 55 Diritto applicabile

Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, la procedura decisionale e la procedura di ricorso sono rette dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968¹⁹ sulla procedura amministrativa (PA).

Art. 56 Termine, motivi di ricorso e legittimazione

¹ I ricorsi devono essere presentati, per scritto e motivati, entro 20 giorni dalla notificazione della decisione.

² Le disposizioni della PA²⁰ e della legge del 17 giugno 2005²¹ sul Tribunale federale relative alla sospensione dei termini non si applicano alle procedure di aggiudicazione ai sensi della presente legge.

³ L'adeguatezza di una decisione non può essere esaminata nel quadro di una procedura di ricorso.

⁴ Nella procedura per incarico diretto può interporre ricorso soltanto chi prova di poter e di voler fornire le prestazioni richieste o le prestazioni intercambiabili. Si può unicamente censurare che la procedura per incarico diretto è stata applicata a torto o che l'aggiudicazione è avvenuta mediante corruzione.

Art. 57 Esame degli atti

¹ Nella procedura decisionale non sussiste il diritto di esaminare gli atti.

² Nella procedura di ricorso il ricorrente può, su richiesta, esaminare la valutazione della sua offerta e altri atti procedurali rilevanti ai fini della decisione, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.

¹⁹ RS 172.021

²⁰ RS 172.021

²¹ RS 173.110

Art. 58 Decisione sul ricorso

- 1 L'autorità di ricorso può decidere essa stessa nel merito o rinviare la pratica all'autorità inferiore o al committente. In caso di rinvio emana istruzioni vincolanti.
- 2 Se il ricorso si rivela fondato e se il contratto con l'offerente scelto è già concluso, l'autorità di ricorso accerta in quale misura la decisione impugnata viola il diritto applicabile.
- 3 Contemporaneamente all'accertamento della violazione del diritto l'autorità di ricorso decide in merito a un'eventuale richiesta di risarcimento dei danni.
- 4 Il risarcimento dei danni è limitato alle spese necessarie sostenute dall'offerente in relazione alla preparazione e alla presentazione della propria offerta.

**Capitolo 9:
Commissione degli appalti pubblici Confederazione–Cantoni****Art. 59**

- 1 La sorveglianza dell'osservanza degli impegni internazionali della Svizzera in materia di appalti pubblici incombe alla Commissione degli appalti pubblici Confederazione–Cantoni (CAPCC). Questa è composta pariteticamente da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni. Il segretariato è gestito dalla SECO.
- 2 La CAPCC svolge segnatamente i seguenti compiti:
 - a. definire all'attenzione del Consiglio federale la posizione della Svizzera negli organismi internazionali e fungere da consulente delle delegazioni svizzere in occasione di negoziati;
 - b. promuovere lo scambio di informazioni e di esperienze tra la Confederazione e i Cantoni e formulare raccomandazioni per la trasposizione nel diritto svizzero degli impegni internazionali;
 - c. curare i contatti con le autorità di sorveglianza estere;
 - d. fornire consulenze e agire da mediatore nei casi particolari di litigio in relazione agli affari di cui alle lettere a–c.
- 3 Se sussistono indizi di una violazione degli impegni internazionali della Svizzera in materia di appalti pubblici, la CAPCC può intervenire presso le autorità della Confederazione o dei Cantoni e chiedere loro di chiarire i fatti e di adottare i provvedimenti necessari nel caso in cui siano accertate irregolarità.
- 4 La CAPCC può procedere a perizie o affidare tale compito a periti.
- 5 Emana un regolamento interno. Questo sottostà all'approvazione del Consiglio federale e dell'OiAp.

Capitolo 10: Disposizioni finali

Art. 60 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. Può delegare all'ufficio federale competente in materia di appalti pubblici la competenza di emanare disposizioni di esecuzione relative alla statistica di cui all'articolo 50.

² Nell'emanare le disposizioni di esecuzione il Consiglio federale rispetta le esigenze dei pertinenti trattati internazionali.

³ La Confederazione può partecipare all'organizzazione che gestisce la piattaforma Internet della Confederazione e dei Cantoni per le commesse pubbliche in Svizzera.

Art. 61 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato 7.

Art. 62 Disposizione transitoria

Le procedure di aggiudicazione avviate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono portate a termine secondo il diritto anteriore.

Art. 63 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2021²²

²² DCF del 12 febbraio 2020.

Allegato 1
(art. 8 cpv. 4 e 16 cpv. 4)

Prestazioni edili

1 Prestazioni edili che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali

	Classificazione centrale dei prodotti provvisoria dell'ONU (CPC prov.) N. di riferimento
1. Lavori di preparazione dei siti e cantieri edili	511
2. Lavori di costruzione di edifici	512
3. Lavori di costruzione di opere d'ingegneria civile	513
4. Montaggio e installazione di opere prefabbricate	514
5. Lavori svolti da imprese edili specializzate	515
6. Lavori di posa d'impianti	516
7. Lavori di finitura degli edifici	517
8. Noleggio o leasing di attrezzature di costruzione o demolizione, comprese le prestazioni per il personale	518

2 Prestazioni edili che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali

Altre prestazioni edili

Allegato 2
(art. 8 cpv. 4)

Forniture

1 Forniture (beni) che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali

1.1 Si considerano beni che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali:

- a. per gli appalti pubblici conclusi dai committenti responsabili della difesa e della sicurezza e menzionati negli accordi internazionali validi per la Svizzera: i beni indicati nell'elenco qui appresso dei materiali civili per la difesa e la sicurezza;
- b. per gli appalti pubblici conclusi da altri committenti: tutti i beni.

1.2 Elenco dei materiali civili per la difesa e la sicurezza

Nomenclatura del Sistema armonizzato
(SA)²³

1. Sale; zolfo; terre e pietre; gessi; calce e cementi	Cap. 25
2. Minerali, scorie e ceneri	Cap. 26
3. Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali	Cap. 27
4. Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi	Cap. 28
5. Prodotti chimici organici	Cap. 29
6. Prodotti farmaceutici	Cap. 30
7. Concimi	Cap. 31
8. Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri	Cap. 32
9. Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toilette preparati e preparazioni cosmetiche	Cap. 33

²³ Convenzione internazionale del 14 giugno 1983 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (RS **0.632.11**).

		Nomenclatura del Sistema armonizzato (SA)
10.	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso	Cap. 34
11.	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi	Cap. 35
12.	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnicci; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Cap. 36
13.	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia	Cap. 37
14.	Prodotti vari delle industrie chimiche	Cap. 38
15.	Materie plastiche e lavori di tali materie	Cap. 39
16.	Gomma e lavori di gomma	Cap. 40
17.	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio	Cap. 41
18.	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella	Cap. 42
19.	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali	Cap. 43
20.	Legno, carbone di legna e lavori di legno	Cap. 44
21.	Sughero e lavori di sughero	Cap. 45
22.	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiario	Cap. 46
23.	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti); carta e sue applicazioni	Cap. 47
24.	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone	Cap. 48
25.	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani	Cap. 49
26.	Seta	Cap. 50
27.	Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine	Cap. 51
28.	Cotone	Cap. 52
29.	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta	Cap. 53
30.	Filamenti sintetici o artificiali, ad eccezione di: 54.07: Tessuti di filati di filamenti sintetici 54.08: Tessuti di filati di filamenti artificiali	Cap. 54

Nomenclatura del
Sistema armonizzato
(SA)

31. Fibre sintetiche o artificiali discontinue, ad eccezione di: 55.11–55.16: Filati e tessuti di fibre sintetiche o artificiali discontinue	Cap. 55
32. Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, ad eccezione di: 56.08: Reti a maglie annodate, in pezza o in pezzi, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca e altre reti confezionate, di materie tessili	Cap. 56
33. Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili	Cap. 57
34. Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami	Cap. 58
35. Stoffe a maglia	Cap. 60
36. Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia	Cap. 61
37. Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia	Cap. 62
38. Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci	Cap. 63
39. Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti	Cap. 64
40. Cappelli, copricapo e altre acconciature; loro parti	Cap. 65
41. Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, frustini e loro parti	Cap. 66
42. Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Cap. 67
43. Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili	Cap. 68
44. Prodotti ceramici	Cap. 69
45. Vetro e lavori di vetro	Cap. 70
46. Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, placcati o doppiati di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete	Cap. 71
47. Ghisa, ferro e acciaio	Cap. 72
48. Lavori di ghisa, ferro o acciaio	Cap. 73
49. Rame e lavori di rame	Cap. 74
50. Nichel e lavori di nichel	Cap. 75
51. Alluminio e lavori di alluminio	Cap. 76

	Nomenclatura del Sistema armonizzato (SA)
52. Piombo e lavori di piombo	Cap. 78
53. Zinco e lavori di zinco	Cap. 79
54. Stagno e lavori di stagno	Cap. 80
55. Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie	Cap. 81
56. Utensili e utensileria, oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti, di metalli comuni	Cap. 82
57. Lavori diversi di metalli comuni	Cap. 83
58. Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, ad eccezione di:	Cap. 84
84.71: macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove	
59. Macchine, apparecchi e materiale elettrici e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di detti apparecchi, di cui unicamente:	Cap. 85
85.10: Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione ecc.	
85.16: Scaldacqua e scaldatori a immersione, elettrici ecc.	
85.37: Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti ecc.	
85.38: Parti destinate agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537 ecc.	
85.39: Lampade e tubi elettrici a incandescenza ecc.	
85.40: Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo ecc.	
60. Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione	Cap. 86

Nomenclatura del
Sistema armonizzato
(SA)

61. Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori, ad eccezione di:	Cap. 87
87.05: Autoveicoli per usi speciali (per esempio, carri-attrezzi, gru-automobili, autopompe, autocarri betoniera, autospazzatrici, veicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche) ecc.	
87.08: Parti e accessori di autoveicoli delle voci 87.01–87.05 ecc.	
87.10: Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti ecc.	
62. Navigazione marittima o fluviale	Cap. 89
63. Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia o per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; parti e accessori di questi strumenti o apparecchi, ad eccezione di:	Cap. 90
90.14: Bussole, comprese quelle di navigazione ecc.	
90.15: Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia ecc.	
90.27: Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche ecc.	
90.30: Oscilloscopi ecc.	
64. Orologeria	Cap. 91
65. Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti	Cap. 92
66. Mobili; mobili medico-chirurgici; articoli da letto e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate	Cap. 94
67. Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori	Cap. 95
68. Lavori diversi	Cap. 96
69. Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Cap. 97

2 Forniture (beni) che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali

Altri beni

Allegato 3
(art. 8 cpv. 4)

Prestazioni di servizi

1 Prestazioni di servizi che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali

Si considerano prestazioni di servizi che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali i servizi menzionati qui appresso:

	Classificazione centrale dei prodotti provvisoria dell'ONU (CPC prov.) N. di riferimento
1. Servizi di riparazione e manutenzione	6112, 6122, 633, 886
2. Servizi alberghieri e altri servizi di alloggio analoghi	641
3. Servizi di ristorazione e di mescita di bevande	642, 643
4. Servizi di trasporto terrestre, inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere, escluso il trasporto di posta	712 (salvo 71235), 7512, 87304
5. Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta	73 (salvo 7321)
6. Trasporto di posta per via terrestre (esclusi i servizi di trasporto ferroviario) e aerea	71235, 7321
7. Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici	7471
8. Servizi di telecomunicazione	752
9. Servizi assicurativi, servizi bancari e d'investimento a esclusione delle operazioni su titoli o delle operazioni con altri strumenti finanziari nonché dei servizi forniti da banche centrali	parte di 81, 812, 814
10. Servizi immobiliari forniti su base forfettaria o contrattuale	822
11. Servizi di leasing o di noleggio di macchinari e attrezzature, senza operatore	83106–83109
12. Servizi di leasing o di noleggio di beni per uso personale e domestico	parte di 832
13. Servizi informatici e affini	84
14. Servizi di consulenza in materia di diritto del Paese di origine e di diritto internazionale pubblico	parte di 861
15. Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili	862

	Classificazione centrale dei prodotti provvisoria dell'ONU (CPC prov.) N. di riferimento
16. Servizi di consulenza fiscale	863
17. Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica	864
18. Servizi di consulenza gestionale e affini	865, 866 ²⁴
19. Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi	867
20. Servizi pubblicitari	871
21. Servizi di pulizia degli edifici e servizi di gestione delle proprietà immobiliari	874, 82201–82206
22. Servizi di imballaggio	876
23. Servizi di consulenza relativi alla silvicoltura	parte di 8814
24. Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o contratto	88442
25. Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfezione e servizi analoghi	94

2 Prestazioni di servizi che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali

Altre prestazioni di servizi

²⁴ A esclusione dei servizi di arbitrato e di conciliazione.

Allegato 4²⁵
 (art. 8 cpv. 4, 16 e 20 cpv. 1)

Valori soglia²⁶

1 Valori soglia per gli appalti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali

1.1 Protocollo del 30 marzo 2012 che modifica l'Accordo sugli appalti pubblici e accordi di libero scambio

Procedura di pubblico concorso o selettiva	Prestazioni edili (valore complessivo)	Prestazioni di servizi
Committente di cui all'art. 4 cpv. 1	da CHF 8 700 000	da CHF 230 000
Committente di cui all'art. 4 cpv. 2 lett. a-e	da CHF 8 700 000	da CHF 700 000

1.2 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici

Procedura di pubblico concorso o selettiva	Prestazioni edili (valore complessivo)	Prestazioni di servizi
Committente di cui all'art. 4 cpv. 2 lett. f-h	da CHF 8 000 000	da CHF 640 000

²⁵ Aggiornato della cifre I delle O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 672).

²⁶ I valori soglia espressi in franchi svizzeri sono applicabili per gli anni 2026 e 2027.

2 Valori soglia e procedure che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali

Procedura di pubblico concorso o selettiva

Committente	Prestazioni edili (valore complessivo)	Forniture	Prestazioni di servizi
Committente di cui all'art. 4 cpv. 1	da CHF 2 000 000	da CHF 230 000	da CHF 230 000
Committente di cui all'art. 4 cpv. 2 lett. a-e	da CHF 2 000 000	da CHF 700 000	da CHF 700 000
Committente di cui all'art. 4 cpv. 2 lett. f-h	da CHF 2 000 000	da CHF 640 000	da CHF 640 000

Procedura mediante invito

Tutti i committenti	da CHF 300 000	da CHF 150 000	da CHF 150 000
---------------------	----------------	----------------	----------------

Procedura per incarico diretto

Tutti i committenti	inferiori a CHF 300 000	inferiori a CHF 150 000	inferiori a CHF 150 000
---------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Allegato 5

(art. 8 cpv. 5, 48 cpv. 1 e 52 cpv. 5)

Commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali

1. Si considerano commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali:
 - a. gli appalti pubblici che non figurano negli elenchi delle prestazioni assoggettate secondo il numero 1 degli allegati 1–3 o la cui commessa non raggiunge i valori soglia di cui all'allegato 4;
 - b. il trasferimento di compiti pubblici e il rilascio di concessioni ai sensi dell'articolo 9;
 - c. l'acquisto di armi, munizioni, materiale bellico o, se sono indispensabili agli scopi di difesa e di sicurezza, di altre forniture, prestazioni edili, prestazioni di servizi e prestazioni in materia di ricerca o sviluppo;
 - d. le commesse pubbliche nel quadro della cooperazione internazionale allo sviluppo e con i Paesi dell'Est, dell'aiuto umanitario nonché del promovimento della pace o della sicurezza umana a condizione che l'appalto non sia escluso dal campo d'applicazione della presente legge.
2. Alle commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali sono applicabili anche le seguenti disposizioni:
 - articolo 6 capoverso 2
 - articolo 16 capoversi 4 e 5
 - articolo 20
 - articolo 29 capoverso 2
 - articolo 42 capoverso 1
 - articolo 46 capoverso 4
 - articolo 52 capoverso 2

Allegato 6
(art. 12 cpv. 2)

Convenzioni fondamentali dell’OIL

Si considerano convenzioni fondamentali dell’OIL ai sensi dell’articolo 12 capoverso 2 le seguenti convenzioni:

1. Convenzione n. 29 del 28 giugno 1930²⁷ concernente il lavoro forzato od obbligatorio;
2. Convenzione n. 87 del 9 luglio 1948²⁸ concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale;
3. Convenzione n. 98 del 1° luglio 1949²⁹ concernente l’applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva;
4. Convenzione n. 100 del 29 giugno 1951³⁰ sulla parità di rimunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile;
5. Convenzione n. 105 del 25 giugno 1957³¹ concernente la soppressione del lavoro forzato;
6. Convenzione n. 111 del 25 giugno 1958³² concernente la discriminazione nell’impiego e nella professione;
7. Convenzione n. 138 del 26 giugno 1973³³ concernente l’età minima di ammissione all’impiego;
8. Convenzione n. 182 del 17 giugno 1999³⁴ concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l’azione immediata volta alla loro abolizione.

27 RS **0.822.713.9**

28 RS **0.822.719.7**

29 RS **0.822.719.9**

30 RS **0.822.720.0**

31 RS **0.822.720.5**

32 RS **0.822.721.1**

33 RS **0.822.723.8**

34 RS **0.822.728.2**

Allegato 7
(art. 61)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

La legge federale del 16 dicembre 1994³⁵ sugli acquisti pubblici è abrogata.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

...³⁶

³⁵ [RU 1996 508, 1997 2465 all. n. 3, 2006 2197 all. n. 11, 2007 5635 art. 25 n. 1, 2011 5659 all. n. 1 6515 art. 26 n. 1, 2012 3655 cifra I n. 2, 2015 773, 2017 7563 all. cifra II n. 1, 2019 4101 art. 1]

³⁶ Le mod. possono essere consultate alla RU 2020 641.

Ordinanza sugli appalti pubblici (OAPub)

del 12 febbraio 2020 (Stato 1° settembre 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 6 capoverso 3, 7 capoverso 1, 12 capoverso 3, 22 capoverso 2, 24 capoverso 6, 45 capoverso 3, 48 capoverso 5 e 60 capoversi 1 e 2 della legge federale del 21 giugno 2019¹ sugli appalti pubblici (LAPub),

ordina:

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1 Reciprocità
(art. 6 cpv. 2 e 3, 52 cpv. 2 LAPub)

¹ L'elenco degli Stati che si sono impegnati ad accordare alla Svizzera l'accesso al mercato è tenuto dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

² L'elenco è pubblicato sulla piattaforma Internet per le commesse pubbliche² gestita dalla Confederazione e dai Cantoni.

³ La SECO risponde alle domande concernenti gli impegni assunti.

Art. 2 Esenzione dall'assoggettamento alla LAPub
(art. 7 LAPub)

¹ I mercati settoriali di cui all'allegato 1 sono esentati dall'assoggettamento alla LAPub.

² Le proposte per l'esenzione di altri mercati settoriali devono essere presentate al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

³ Se ritiene che le condizioni per l'esenzione siano soddisfatte, il DATEC presenta al Consiglio federale una proposta di modifica dell'allegato 1.

Sezione 2: Principi generali

Art. 3 Misure contro i conflitti di interesse e la corruzione (art. 11 lett. b LAPub)

¹ I collaboratori di un committente e i terzi da esso incaricati che partecipano a una procedura di aggiudicazione sono tenuti a:

- a. rendere noti le occupazioni accessorie e i rapporti di mandato come pure le relazioni di interesse che possono generare un conflitto di interessi al momento della procedura di aggiudicazione;
- b. sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità.

² Il committente informa regolarmente i collaboratori che partecipano a procedure di aggiudicazione su come prevenire efficacemente i conflitti di interesse e la corruzione.

Art. 4 Condizioni di partecipazione e criteri di idoneità (art. 12, 26 e 27 LAPub)

¹ Il committente può delegare l'esecuzione dei controlli della parità salariale segnatamente all'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU). L'UFU definisce i dettagli dei controlli in una direttiva. Il committente può trasmettere all'UFU l'autodichiarazione degli offerenti relativa all'osservanza della parità salariale.

² Il committente può esigere che siano osservati come standard internazionali importanti in materia di lavoro, oltre alle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) di cui all'allegato 6 LAPub, i principi di altre convenzioni dell'OIL, sempre che la Svizzera le abbia ratificate.

³ Per le prestazioni fornite all'estero, sono rilevanti, oltre al diritto in materia ambientale in vigore nel luogo della prestazione, le convenzioni secondo l'allegato 2.

⁴ Per verificare se gli offerenti adempiono le condizioni di partecipazione e i criteri di idoneità, il committente può richiedere, tenendo conto della commessa in questione, determinati documenti o prove menzionati a titolo di esempio nell'allegato 3.

Sezione 3: Procedura di aggiudicazione

Art. 5 Procedura mediante invito (art. 20 LAPub)

Il committente invita almeno un offerente proveniente da un'altra regione linguistica della Svizzera se ciò è possibile e ragionevolmente esigibile.

Art. 6**Dialogo**

(art. 24 LAPub)

1 Il committente sceglie se possibile almeno tre oofferenti che invita a partecipare al dialogo.

2 Lo svolgimento del dialogo, compresi la durata, i termini, l'indennità e l'utilizzazione dei diritti della proprietà intellettuale, sono stabiliti in un accordo. Il consenso all'accordo sul dialogo è una condizione necessaria per la partecipazione al dialogo.

3 Durante il dialogo, nonché dopo l'aggiudicazione, non si possono divulgare informazioni sulle soluzioni e sulle metodologie dei singoli oofferenti senza aver ottenuto il loro consenso scritto.

Art. 7**Descrizione della prestazione**

(art. 36 lett. b LAPub)

1 Il committente descrive con sufficiente chiarezza e completezza i requisiti della prestazione, in particolare le specifiche tecniche secondo l'articolo 30 LAPub.

2 Invece di fornire la descrizione di cui al capoverso 1, il committente può definire l'obiettivo dell'appalto pubblico.

Art. 8**Domande riguardanti la documentazione del bando**

(art. 36 LAPub)

1 Nella documentazione del bando il committente può stabilire fino a quale data accetterà eventuali domande.

2 Il committente rende anonime tutte le domande riguardanti la documentazione del bando e mette le domande e le risposte contemporaneamente a disposizione di tutti gli oofferenti entro pochi giorni lavorativi dalla scadenza del termine per l'inoltro delle domande.

Art. 9**Indennizzo degli oofferenti**

(art. 24 cpv. 3 lett. c e 36 lett. h LAPub)

1 Gli oofferenti non hanno diritto a un'indennità per la partecipazione alla procedura.

2 Se esige prestazioni preliminari che vanno oltre il dispendio usuale, il committente indica nella documentazione del bando se e in quale modo intende indennizzare la fornitura di tali prestazioni preliminari.

Art. 10**Obblighi di documentazione**

(art. 37, 38, 39 cpv. 4 e 40 cpv. 1 LAPub)

1 Il committente documenta in maniera tracciabile l'apertura e la valutazione delle offerte.

2 Il verbale della rettifica delle offerte contiene almeno le seguenti informazioni:

- a. il luogo;
- b. la data;

- c. i nomi dei partecipanti;
- d. le parti dell'offerta rettificate;
- e. i risultati della rettifica.

Art. 11 Conclusione del contratto

(art. 42 LAPub)

¹ Il committente conclude il contratto in forma scritta.

² Il committente applica le proprie condizioni generali, tranne nel caso in cui il tipo di prestazione richieda l'applicazione di condizioni contrattuali particolari.

Art. 12 Riunione a conclusione della procedura

(art. 51 LAPub)

¹ Su richiesta il committente organizza riunioni a conclusione della procedura con gli offerenti che non hanno ottenuto l'aggiudicazione.

² Nelle riunioni a conclusione della procedura sono comunicati in particolare i motivi essenziali dell'eliminazione dell'offerta. Le regole di confidenzialità secondo l'articolo 51 capoverso 4 LAPub devono essere rispettate.

Sezione 4:**Procedure di concorso e relative ai mandati di studio paralleli**

(art. 22 LAPub)

Art. 13 Tipi di prestazione

Le procedure di concorso e le procedure relative ai mandati di studio paralleli possono essere svolte per acquistare tutte le prestazioni di cui all'articolo 8 capoverso 2 LAPub.

Art. 14 Campo d'applicazione

¹ Le procedure di concorso e le procedure relative ai mandati di studio paralleli permettono al committente di far elaborare soluzioni diverse, segnatamente sotto il profilo concettuale, strutturale, ecologico, economico, funzionale o tecnico.

² Le procedure di concorso si prestano per i compiti che possono essere definiti in anticipo in modo sufficientemente chiaro ed esaustivo.

³ Le procedure relative ai mandati di studio paralleli sono adatte per i compiti che, a causa della loro complessità, possono essere precisati e completati soltanto nel corso delle fasi successive della procedura.

Art. 15 Tipi di procedura

- 1 I concorsi e i mandati di studio paralleli devono essere indetti nel quadro di una procedura di pubblico concorso o selettiva, sempre che il valore della commessa raggiunga il valore soglia determinante secondo l'allegato 4 LAPub.
- 2 Se questo valore soglia non è raggiunto, il concorso o il mandato di studio può essere svolto nel quadro della procedura mediante invito.
- 3 Il numero dei partecipanti può essere ridotto nel corso della procedura se questa possibilità è stata indicata nel bando.

Art. 16 Gruppo di esperti indipendente

- 1 Il gruppo di esperti indipendente si compone di:
 - a. specialisti di almeno uno dei settori determinanti per l'oggetto della prestazione messa a concorso;
 - b. altre persone designate liberamente dal committente.
- 2 La maggioranza dei membri del gruppo di esperti deve essere composta di specialisti.
- 3 Almeno la metà degli specialisti deve essere indipendente dal committente.
- 4 Per esaminare questioni speciali, il gruppo di esperti può avvalersi in ogni momento di periti.
- 5 Il gruppo di esperti formula in particolare una raccomandazione all'attenzione del committente per l'aggiudicazione di una commessa successiva o per il seguito della procedura. Nella procedura di concorso decide inoltre la classificazione dei lavori in concorso formalmente corretti e l'assegnazione dei premi.
- 6 Il gruppo di esperti può anche classificare lavori che si scostano in alcuni punti essenziali dai requisiti definiti nel bando o raccomandarne la successiva elaborazione (acquisto) se:
 - a. tale possibilità è stata espressamente prevista nel bando; e
 - b. lo decide con il quorum fissato nel bando.

Art. 17 Disposizioni particolari relative alla procedura di concorso

- 1 Nella procedura di concorso i lavori in concorso devono essere presentati anonimamente. I partecipanti che violano l'obbligo dell'anonimato sono esclusi dal concorso.
- 2 I nomi dei membri del gruppo di esperti indipendente sono resi noti nella documentazione del bando.
- 3 Il committente può revocare anticipatamente l'obbligo dell'anonimato se lo ha indicato nel bando.

Art. 18 Diritti derivanti da concorsi o da mandati di studio paralleli

¹ Il committente stabilisce nel bando segnatamente:

- a. se il vincitore ottiene una commessa successiva;
- b. i diritti spettanti ai partecipanti (in particolare i prezzi, le indennità ed eventuali acquisti).

² Nel bando occorre inoltre indicare l'indennità supplementare cui ha diritto l'autore del lavoro se:

- a. era prevista una commessa successiva; e
- b. è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 1. il committente aggiudica la commessa a terzi benché il gruppo di esperti indipendente abbia raccomandato di aggiudicarla all'autore del lavoro,
 2. il committente riutilizza il lavoro con il consenso dell'autore, senza aggiudicargli una commessa successiva.

Art. 19 Istruzioni

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) emana all'attenzione dei committenti istruzioni esaustive e complementari, specifiche al settore, riguardanti le procedure di concorso e quelle relative ai mandati di studio paralleli. Emane le istruzioni su richiesta:

- a. della Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA) secondo l'articolo 24 dell'ordinanza del 24 ottobre 2012³ concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici dell'Amministrazione federale; o
- b. della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB) secondo l'articolo 27 dell'ordinanza del 5 dicembre 2008⁴ sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione.

Sezione 5: Lingue**Art. 20** Lingua delle pubblicazioni

(art. 48 cpv. 4 e 5 LAPub)

¹ In deroga all'articolo 48 capoverso 5 lettere a e b LAPub le pubblicazioni possono essere prodotte eccezionalmente in una sola lingua ufficiale della Confederazione e in un'altra lingua se si tratta:

- a. di prestazioni che devono essere fornite all'estero; o
- b. di prestazioni tecniche altamente specialistiche.

³ RS 172.056.15

⁴ RS 172.010.21

² Se nessuna delle lingue di cui al capoverso 1 corrisponde a una lingua ufficiale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il committente pubblica inoltre una sintesi del bando in una delle lingue ufficiali dell'OMC secondo l'articolo 48 capoverso 4 LAPub.

Art. 21 Lingua della documentazione del bando

(art. 47 cpv. 3 e 48 cpv. 5 LAPub)

¹ Per le forniture e le prestazioni di servizi la documentazione del bando deve essere redatta in linea di principio nelle due lingue ufficiali della Confederazione in cui è stato pubblicato il bando.

² Il committente può pubblicare la documentazione del bando in una sola lingua ufficiale della Confederazione se le reazioni a un preavviso o altri indizi fanno supporre che la pubblicazione della documentazione del bando in due lingue ufficiali non sia necessaria.

³ La documentazione del bando può inoltre essere redatta in una sola lingua ufficiale della Confederazione o, nei casi di cui all'articolo 20, in un'altra lingua se:

- a. una traduzione comporterebbe un onere supplementare considerevole; l'onere supplementare è considerevole se le spese di traduzione sono superiori al 5 per cento del valore della commessa o a 50 000 franchi; o
- b. la prestazione non deve essere fornita in diverse regioni linguistiche della Svizzera e non ha ripercussioni per diverse regioni linguistiche della Svizzera.

⁴ Per le prestazioni edili nonché le forniture e le prestazioni di servizi in relazione con esse la documentazione del bando deve essere redatta almeno nella lingua ufficiale del luogo della costruzione in Svizzera.

Art. 22 Lingua delle comunicazioni

¹ Il committente accetta offerte, domande di partecipazione, richieste di iscrizione nell'elenco e domande in tedesco, francese e italiano.

² Nei casi di cui all'articolo 20 il committente può stabilire la lingua o le lingue delle comunicazioni.

Art. 23 Lingua della procedura

(art. 35 lett. m LAPub)

¹ Il committente stabilisce come lingua della procedura il tedesco, il francese o l'italiano. Nei casi di cui all'articolo 20 può scegliere un'altra lingua; anche in questi casi le sue decisioni devono essere emanate in una delle lingue ufficiali della Confederazione.

² Per la scelta della lingua della procedura il committente tiene conto possibilmente della regione linguistica da cui ci si attende di ricevere la maggior parte delle offerte relative alla prestazione da fornire. Per le prestazioni edili nonché le forniture e le prestazioni di servizi in relazione con esse si deve presumere di ricevere la maggior parte delle offerte nella lingua ufficiale del luogo della costruzione.

³ Salvo diverso accordo, il committente comunica con gli offerenti nella lingua della procedura. Alle domande riguardanti la documentazione del bando risponde nella lingua della procedura o nella lingua ufficiale della Confederazione in cui sono state formulate.

Sezione 6: Altre disposizioni

Art. 24 Verifica del prezzo

¹ In assenza di concorrenza il committente può concordare con l'offerente un diritto d'esame per quanto concerne il calcolo del prezzo, se il valore della commessa raggiunge un milione di franchi.

² La verifica del prezzo può essere eseguita presso l'offerente e i subappaltatori dal competente servizio di revisione interna o dal Controllo federale delle finanze (CDF). Nel caso di un offerente estero o di subappaltatori esteri, il competente servizio di revisione interna o il CDF può chiedere al servizio estero competente di eseguire la verifica se è assicurata una protezione adeguata ai sensi della legge federale del 25 settembre 2020⁵ sulla protezione dei dati.⁶

³ Gli offerenti e i subappaltatori che forniscono prestazioni essenziali sono tenuti a mettere gratuitamente a disposizione dell'organo di verifica competente tutte le informazioni e tutti i documenti necessari.

⁴ La verifica del prezzo è basata in particolare sulla contabilità finanziaria e gestionale dell'offerente o del subappaltatore nonché sul calcolo preventivo o retrospettivo del prezzo del contratto fondato su tale contabilità. Il calcolo indica i prezzi di costo, presentati nella forma in uso nel settore, i supplementi di rischio e l'utile.

⁵ Se dalla verifica risulta un prezzo troppo alto, il committente dispone il rimborso della differenza o una futura riduzione del prezzo, sempre che il contratto non preveda disposizioni contrarie al riguardo. La verifica non può comportare un aumento del prezzo.

Art. 25 Esclusione e sanzioni

(art. 44 e 45 LAPub)

¹ La CA tiene un elenco degli offerenti e dei subappaltatori esclusi da future commesse secondo l'articolo 45 capoverso 3 LAPub.

² Ogni esclusione comunicata figura nell'elenco con le seguenti indicazioni:

- a. la data in cui è avvenuta la comunicazione dell'esclusione;
- b. il nome del committente che ha effettuato tale comunicazione;
- c. il nome (la ragione sociale) e l'indirizzo dell'offerente o del subappaltatore;

⁵ RS 235.1

⁶ Nuovo testo del per. Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 21 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

- d. il motivo dell'esclusione;
- e. la durata dell'esclusione.

3 Questi dati sono resi noti su richiesta:

- a. a un committente o a un servizio di aggiudicazione a lui subordinato;
- b. all'offerente o al subappaltatore interessato.

4 Gli offerenti e i subappaltatori che sono iscritti nell'elenco di cui al capoverso 1 o in un elenco di persone sanzionate di un istituto finanziario multilaterale possono essere esclusi dalla procedura di aggiudicazione o può essere revocata loro l'aggiudicazione conformemente all'articolo 44 LAPub.

5 La CA rende noti i dati che figurano nell'elenco all'Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OAp), nel rispetto del principio di finalità.

6 Il DFF disciplina in un'ordinanza le condizioni tecniche e organizzative dell'accesso all'elenco nonché la procedura per correggere eventuali errori di iscrizione.

Art. 26 Diritto di accesso della Commissione della concorrenza
(art. 37 cpv. 2 e 49 LAPub)

Su richiesta la Commissione della concorrenza o la sua segreteria ottiene l'accesso ai verbali dell'apertura delle offerte.

Art. 27 Pubblicazione degli appalti d'importo uguale o superiore a 50 000 franchi

1 Almeno una volta all'anno il committente pubblica, in forma elettronica, le commesse pubbliche soggette alla LAPub, d'importo uguale o superiore a 50 000 franchi.

2 Devono essere pubblicati in particolare:

- a. il nome e l'indirizzo dell'offerente scelto;
- b. l'oggetto della commessa;
- c. il valore della commessa;
- d. il tipo di procedura applicata;
- e. la data di inizio del contratto o il periodo di esecuzione del contratto.

Art. 28 Statistica degli appalti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali
(art. 50 LAPub)

1 La SECO calcola i valori complessivi delle commesse pubbliche secondo l'articolo 50 LAPub.

2 La SECO allestisce e comunica le statistiche conformemente all'articolo XVI paragrafo 4 del Protocollo del 30 marzo 2012⁷ che modifica l'Accordo sugli appalti pubblici.

7 RU 2020 6493

Art. 29 Costi e indennizzo della Commissione degli appalti pubblici
Confederazione-Cantoni
(art. 59 LAPub)

¹ La SECO assume le spese di segreteria della Commissione degli appalti pubblici
Confederazione-Cantoni (CAPCC).

² La SECO assume le spese dei periti esterni della CAPCC, a condizione che i Cantoni
partecipino alle spese in misura adeguata.

³ I Dipartimenti assumono le spese d'istruzione cagionate dal committente che è a loro
aggregato sotto il profilo organizzativo.

⁴ I rappresentanti della Confederazione in seno alla CAPCC non hanno diritto a un'in-
dennità.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 30 Esecuzione e sorveglianza

¹ Il DFF esegue la presente ordinanza.

² Gli organi di controllo interni dei committenti sorvegliano l'osservanza della pre-
sentе ordinanza.

Art. 31 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

¹ Sono abrogate:

1. l'ordinanza dell'11 dicembre 1995⁸ sugli acquisti pubblici;
2. l'ordinanza del DATEC del 18 luglio 2002⁹ sull'esenzione dall'assoggetta-
mento al diritto sugli acquisti pubblici.

² ...¹⁰

Art. 32 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

⁸ [RU 1996 518, 1997 2432 2779 all. n. II 5, 2002 886 1759, 2006 1667 5613 art. 30 cpv. 2
n. 1, 2009 6149, 2010 3175 all. 3 n. 2, 2015 775, 2017 5161 all. 2 n. II 3]

⁹ [RU 2002 2663, 2006 4777, 2007 4519]

¹⁰ Le mod. possono essere consultate alla RU 2020 691.

Allegato 1
(art. 2 cpv. 1)

**Mercati settoriali ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 LAPub
esentati dall'assoggettamento alla LAPub secondo l'articolo 7
LAPub**

1. Telecomunicazioni sul territorio della Svizzera:
 - 1.1 settore parziale della comunicazione su rete fissa
 - 1.2 settore parziale della comunicazione su rete mobile
 - 1.3 settore parziale dell'accesso a Internet
 - 1.4 settore parziale della trasmissione dei dati
2. Traffico ferroviario sul territorio della Svizzera:
 - 2.1 settore parziale del trasporto merci su binari a scartamento normale

Allegato 2
(art. 4 cpv. 3)

Convenzioni rilevanti in materia di protezione dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali

1. Convenzione di Vienna del 22 marzo 1985¹¹ per la protezione dello strato d'ozono e Protocollo di Montreal del 16 settembre 1987¹² sulle sostanze che impoveriscono lo strato d'ozono concluso nell'ambito della Convenzione
2. Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989¹³ sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione
3. Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001¹⁴ sugli inquinanti organici persistenti
4. Convenzione di Rotterdam del 10 settembre 1998¹⁵ concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale
5. Convenzione del 5 giugno 1992¹⁶ sulla diversità biologica
6. Convenzione quadro delle Nazioni Unite del 9 maggio 1992¹⁷ sui cambiamenti climatici
7. Convenzione del 3 marzo 1973¹⁸ sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione
8. Convenzione del 13 novembre 1979¹⁹ sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza e gli otto protocolli ratificati dalla Svizzera nell'ambito della Convenzione

11 RS **0.814.02**

12 RS **0.814.021**

13 RS **0.814.05**

14 RS **0.814.03**

15 RS **0.916.21**

16 RS **0.451.43**

17 RS **0.814.01**

18 RS **0.453**

19 RS **0.814.32**

Allegato 3²⁰
(art. 4 cpv. 4)

Prova dell'adempimento delle condizioni di partecipazione e dei criteri di idoneità

A prova dell'adempimento delle condizioni di partecipazione e dei criteri di idoneità il committente può esigere in particolare i documenti secondo il presente elenco.

1. Dichiarazione o prova riguardo all'osservanza:
 - a. delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e delle condizioni di lavoro,
 - b. della parità salariale tra donna e uomo,
 - c. del diritto in materia ambientale,
 - d. delle norme di comportamento per prevenire la corruzione;
2. prova dell'avvenuto pagamento dei contributi sociali e delle imposte;
3. estratto del registro di commercio;
4. estratto del registro delle esecuzioni;
5. bilanci o estratti di bilanci dell'offerente riferiti agli ultimi tre esercizi precedenti il bando;
6. dichiarazione sulla cifra d'affari globale dell'offerente riferita ai tre anni precedenti il bando;
7. per le persone giuridiche, ultimo rapporto dell'organo di revisione;
8. garanzie bancarie;
9. dichiarazioni bancarie che garantiscono l'erogazione dei crediti in caso di assegnazione della commessa;
10. attestato sull'esistenza di un sistema riconosciuto di gestione della qualità;
11. elenco delle prestazioni più importanti fornite negli ultimi cinque anni precedenti il bando;
12. referenze che permettono al committente di accertare l'esecuzione regolare delle prestazioni da parte dell'offerente e segnatamente di procurarsi le seguenti informazioni: valore della prestazione, data e luogo della prestazione, parere dell'allora committente sull'esecuzione regolare e sulla conformità della prestazione alle regole riconosciute della tecnica;
13. documenti specifici per concorsi di progettazione, segnatamente per quanto riguarda la formazione, la capacità e l'esperienza dell'offerente;
14. dichiarazione sul numero e sulla funzione delle persone occupate dall'offerente nei tre anni precedenti il bando;

²⁰ Aggiornato dall'all. 10 n. II 6 dell'O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698).

15. dichiarazione riguardante le risorse di personale e i mezzi tecnici che possono essere impiegati in vista dell'esecuzione della commessa da aggiudicare;
16. titoli di studio e attestati di capacità professionale dei collaboratori o dei quadri dirigenziali dell'offerente, segnatamente delle persone cui si prevede di affidare la responsabilità dell'esecuzione della commessa da aggiudicare;
17. estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA dei quadri dirigenziali e delle persone cui si prevede di affidare la responsabilità dell'esecuzione della commessa messa a concorso.

Ordinanza concernente l'organizzazione degli appalti pubblici dell'Amministrazione federale (OOAPub)

del 1° maggio 2024 (Stato 1° maggio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 43 capoversi 2 e 3 nonché 47 capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione; visto l'articolo 60 capoverso 1 della legge federale del 21 giugno 2019² sugli appalti pubblici (LAPub); visto l'articolo 84 capoverso 1 della legge del 18 dicembre 2020³ sulla sicurezza delle informazioni (LSIn); visto l'articolo 8 della legge federale del 17 marzo 2023⁴ concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA), *ordina:*

Capitolo 1: Basi

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina i compiti e le competenze nel settore degli appalti pubblici dell'Amministrazione federale.

² Si applica:

- a. alle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del 25 novembre 1998⁵ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA);
- b. alle unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata di cui all'articolo 7a capoverso 1 lettere a e b OLOGA, fatta eccezione per il Consiglio dei PF.

³ All'acquisto di prestazioni edili sono applicabili soltanto le disposizioni del capitolo 4 e degli articoli 39, 40 e 41 capoverso 2; per il rimanente, l'acquisto di prestazioni edili è retto dall'ordinanza del 5 dicembre 2008⁶ sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione.

RU 2024 224

¹ RS 172.010

² RS 172.056.1

³ RS 128

⁴ RS 172.019

⁵ RS 172.010.1

⁶ RS 172.010.21

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *servizio d'acquisto*: un'unità amministrativa dell'Amministrazione federale centrale o decentralizzata di cui all'articolo 7 o 7a capoverso 1 lettera a o b OLOGA che acquista beni e prestazioni di servizi;
- b. *servizio centrale d'acquisto*: un'unità amministrativa dell'Amministrazione federale centrale che acquista in modo centralizzato beni e prestazioni di servizi per i servizi richiedenti;
- c. *servizio richiedente*: un'unità amministrativa dell'Amministrazione federale centrale o decentralizzata di cui all'articolo 7 o 7a capoverso 1 lettera a o b OLOGA che necessita di beni e prestazioni di servizi per l'adempimento dei suoi compiti.

Art. 3 Appalti economici e sostenibili

¹ I servizi d'acquisto e i servizi richiedenti si adoperano affinché gli appalti siano sostenibili sotto il profilo economico, ecologico, sociale e dell'economia pubblica.

² L'economicità è garantita in particolare attraverso il raggruppamento degli acquisti, processi d'appalto armonizzati e l'impiego di strumenti digitali.

Art. 4 Processi d'appalto armonizzati

¹ L'acquisto di beni e prestazioni di servizi è effettuato sulla base di processi d'appalto armonizzati a livello federale.

² I processi d'appalto comprendono almeno le seguenti tappe:

- a. avvio del processo d'appalto;
- b. scelta del tipo di procedura ed esecuzione della procedura di aggiudicazione;
- c. aggiudicazione;
- d. conclusione del contratto.

³ I dettagli relativi ai processi d'appalto sono disciplinati nell'allegato 1.

**Capitolo 2:
Acquisto centralizzato di beni e prestazioni di servizi****Sezione 1: Servizi centrali d'acquisto****Art. 5**

¹ Le seguenti unità amministrative acquistano beni e prestazioni di servizi in qualità di servizi centrali d'acquisto:

- a. l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL);
- b. l'Ufficio federale dell'armamento (armasuisse);

- c. l’Ufficio federale delle strade (USTRA);
 - d. la Centrale viaggi della Confederazione.
- 2 L’allegato 2 disciplina quali tipologie di beni e prestazioni di servizi debbano essere acquistate dai diversi servizi centrali d’acquisto.
- 3 Per determinate tipologie di beni e prestazioni di servizi, i servizi centrali d’acquisto possono rinunciare a un acquisto centralizzato e delegare l’acquisto ai servizi richiedenti, a condizione che il valore d’acquisto sia inferiore a 5000 franchi.

Sezione 2: Compiti e competenze dei servizi centrali d’acquisto

Art. 6 Gestione degli acquisti

- 1 La gestione strategica e operativa degli acquisti, per i rispettivi settori di competenza, è di responsabilità esclusiva dei servizi centrali d’acquisto.
- 2 Nell’eseguire gli acquisti, i servizi centrali d’acquisto provvedono affinché le competenze e i processi siano chiari e trasparenti e sia impiegato un adeguato sistema di controllo interno.
- 3 Possono valutare i dati relativi agli acquisti mediante strumenti di controllo gestionale e fornire i risultati di tali valutazioni agli altri servizi d’acquisto e ai servizi richiedenti.
- 4 Possono utilizzare un sistema di gestione dei fornitori per i loro acquisti, al fine di monitorare con un approccio basato sul rischio le prestazioni dei fornitori dell’Amministrazione federale.

Art. 7 Raggruppamento degli acquisti

- 1 Per quanto possibile e opportuno, gli acquisti di beni e prestazioni di servizi vengono raggruppati.
- 2 I servizi centrali d’acquisto collaborano per rilevare il fabbisogno e provvedono a un adeguato raggruppamento degli acquisti. Nel farlo, si basano sul fabbisogno comunicato dai servizi richiedenti.
- 3 Il settore Trasformazione digitale e governance delle TIC della Cancelleria federale (settore TDT⁷), d’intesa con i servizi centrali d’acquisto competenti, promuove e sostiene il raggruppamento degli acquisti di beni e prestazioni di servizi nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC).
- 4 I bandi relativi ad acquisti raggruppati vengono indetti dal servizio centrale d’acquisto competente. Per gli acquisti di beni e prestazioni di servizi che hanno finalità sia

⁷ La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**), con effetto dal 1° mag. 2025. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

civili che militari, i servizi centrali d'acquisto determinano la competenza caso per caso.

⁵ Il servizio centrale d'acquisto può concludere contratti quadro con fornitori per consentire ai servizi richiedenti di acquistare beni o prestazioni di servizi.

Art. 8 Cataloghi di beni e prestazioni di servizi

¹ I servizi centrali d'acquisto possono definire cataloghi vincolanti di beni e di prestazioni di servizi per i servizi richiedenti.

² Nel farlo, tengono adeguatamente conto delle esigenze dei servizi richiedenti e della sostenibilità. Possono consultare preventivamente il servizio specializzato Appalti pubblici ecologici.

³ Mettono possibilmente a disposizione una selezione di prestazioni. Informano i servizi richiedenti circa la loro offerta.

Art. 9 Requisiti in materia di acquisti

¹ I servizi centrali d'acquisto acquistano, se possibile, beni correnti che durante il loro intero ciclo di vita rispettano elevati requisiti economici, ecologici e sociali.

² Nell'acquisto di servizi standard TIC osservano le disposizioni del cancelliere della Confederazione e del settore TDT.

Art. 10 Eccezioni previste dall'articolo 10 LAPub

Il servizio centrale d'acquisto competente decide se gli acquisti che esegue direttamente o che delega ad altri servizi costituiscano una delle eccezioni di cui all'articolo 10 capoverso 3 o 4 LAPub.

Art. 11 Documentazione del bando e contratto

¹ Il servizio centrale d'acquisto competente decide se redigere direttamente la documentazione dei bandi e i contratti per gli acquisti o se assegnare tale compito ai servizi richiedenti.

² Qualora assegni il compito ai servizi richiedenti, è comunque tenuto a verificare e approvare i documenti.

Art. 12 Mandati sensibili

Nel caso di mandati sensibili di cui all'articolo 49 LSIn, i servizi centrali d'acquisto, d'intesa con i servizi richiedenti, assumono i compiti del mandante di cui agli articoli 55–67 LSIn.

Sezione 3: Compiti e competenze dei servizi richiedenti

Art. 13 Valutazione del fabbisogno

- 1 Nel valutare il proprio fabbisogno di beni e prestazioni di servizi, i servizi richiedenti tengono conto della sostenibilità.
- 2 Verificano la possibilità di ricorrere a prestazioni standardizzate e di acquistare prestazioni sulla base dei contratti quadro esistenti.
- 3 Si accertano di disporre delle competenze specifiche necessarie in relazione ai beni e alle prestazioni di servizi da acquistare.
- 4 Per la valutazione del fabbisogno, possono consultare i servizi specializzati di cui al capitolo 6.

Art. 14 Comunicazione del fabbisogno

- 1 I servizi richiedenti comunicano quanto prima al servizio centrale d'acquisto il loro fabbisogno.
- 2 Se possibile, raggruppano il fabbisogno di beni o prestazioni di servizi dello stesso tipo.

Art. 15 Copertura del fabbisogno

I servizi richiedenti coprono il loro fabbisogno attraverso i servizi centrali d'acquisto, i relativi fornitori o un'organizzazione esterna alla quale è stata delegata l'esecuzione della procedura di aggiudicazione secondo l'articolo 21, per quanto la competenza in materia di acquisti non sia stata delegata a essi o affidata a un altro servizio conformemente all'articolo 22 capoverso 1 e all'articolo 23.

Art. 16 Mandati sensibili

- 1 I servizi richiedenti, insieme al servizio specializzato competente per l'esecuzione della procedura di sicurezza relativa alle aziende di cui all'articolo 51 capoverso 2 LSIn, verificano se l'acquisto previsto implica l'esercizio di una delle attività sensibili sotto il profilo della sicurezza di cui all'articolo 5 lettera b LSIn (mandato sensibile). Se del caso, domandano l'avvio di una procedura di sicurezza relativa alle aziende conformemente all'articolo 52 LSIn.
- 2 Se è stata avviata una procedura di sicurezza relativa alle aziende, i servizi richiedenti lo comunicano al servizio centrale d'acquisto competente simultaneamente alla comunicazione del loro fabbisogno, indicando inoltre i requisiti in materia di sicurezza delle informazioni per la procedura di aggiudicazione e per l'adempimento del mandato.

Sezione 4: Delega della competenza in materia di acquisti

Art. 17 Principio

¹ È possibile delegare gli acquisti ai servizi richiedenti secondo le modalità seguenti:

- a. *delega per gli acquisti inferiori al valore soglia*: delega per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi d'importo inferiore ai valori soglia previsti per i bandi pubblici di cui all'allegato 4 LAPub;
- b. *delega legata a un progetto*: delega per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi che riguardano un progetto specifico;
- c. *delega speciale*: delega per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi indipendentemente dai valori soglia previsti per i bandi pubblici di cui all'allegato 4 LAPub.

² Le deleghe sono concesse su richiesta e soltanto in casi eccezionali motivati.

Art. 18 Presupposti per la delega

¹ Sono concesse deleghe solo ai servizi richiedenti che dispongono di solide competenze specifiche in materia di appalti pubblici secondo l'allegato 3 lettera A.

² Per le deleghe seguenti devono inoltre sussistere i presupposti indicati di seguito:

- a. delega legata a un progetto: solo il destinatario della delega necessita dei beni o delle prestazioni di servizi da acquistare;
- b. delega speciale: un acquisto centralizzato non è opportuno.

Art. 19 Richiesta e procedura

¹ Il servizio richiedente presenta al servizio centrale d'acquisto competente una richiesta per la delega della competenza in materia di acquisti; le richieste di delega speciale devono essere presentate alla Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA).

² Nella richiesta, il servizio richiedente illustra in che misura sono adempiuti i presupposti di cui all'articolo 18.

³ Il servizio competente verifica se i presupposti sono adempiuti. Se concede la delega, stabilisce per scritto, in un accordo concluso con il destinatario, le condizioni e gli oneri per l'esercizio della stessa.

⁴ Tiene un elenco delle deleghe che ha concesso.

Art. 20 Obblighi del destinatario della delega

¹ Dal momento in cui la delega ha efficacia, il destinatario assume i compiti e le competenze del servizio centrale d'acquisto.

² Garantisce che i presupposti continuino ad essere adempiuti e che le condizioni e gli oneri siano costantemente rispettati. Riferisce periodicamente al servizio competente per la delega in merito all'adempimento dei presupposti, al rispetto delle condizioni e degli oneri, nonché agli acquisti effettuati.

³ Se i presupposti non sono più adempiuti o le condizioni e gli oneri non sono rispettati, il servizio competente revoca la delega.

⁴ Le ulteriori responsabilità sono disciplinate nell'allegato 3 lettera B.

Sezione 5: Acquisti da parte di organizzazioni esterne

Art. 21

¹ Per i seguenti acquisti, i servizi centrali d'acquisto possono delegare l'esecuzione delle procedure di aggiudicazione alle organizzazioni indicate di seguito:

- a.⁸ acquisti comuni di mezzi TIC o prestazioni di servizi connesse a mezzi TIC di Confederazione, Cantoni e Comuni: eOperations Svizzera SA (art. 13 dell'ordinanza del 2 aprile 2025⁹ sulla digitalizzazione);
- b. acquisti comuni di applicazioni specifiche, sistemi, interfacce con terzi e mezzi d'intervento di polizia di Confederazione e Cantoni: corporazione «TIP Svizzera» (art. 3 della convenzione TIP del 2 settembre 2020¹⁰).

² Il servizio centrale d'acquisto competente stabilisce per scritto, in un accordo concluso con l'organizzazione, le condizioni e gli oneri per l'esecuzione della procedura di aggiudicazione, inclusi gli obblighi di rendicontazione.

³ Le organizzazioni emanano le decisioni necessarie per l'esecuzione delle procedure di aggiudicazione.

Capitolo 3: Acquisto decentralizzato di beni e prestazioni di servizi

Art. 22 Organizzazione

¹ I beni e le prestazioni di servizi che non vengono acquistati secondo le disposizioni del capitolo 2 sono acquistati dai servizi richiedenti. I dipartimenti possono designare un'unità amministrativa addetta all'acquisto centralizzato di tali beni e prestazioni di servizi per l'intero dipartimento.

² I dipartimenti e la Cancelleria federale provvedono a una chiara definizione delle competenze e dei processi.

³ Garantiscono altresì un adeguato coordinamento fra i loro uffici e servizi nell'ambito dei mandati accordati in materia di consulenza politica e di ricerca.

⁴ Su richiesta di un servizio richiedente o di un dipartimento, l'UFCL può acquistare beni e prestazioni di servizi che non vengono acquistati secondo le disposizioni del capitolo 2 e concludere contratti quadro per tali acquisti.

⁸ Nuovo testo giusta l'all. 2 cifra II n. 5 dell'O del 2 apr. 2025 sulla digitalizzazione, in vigore dal 1^o mag. 2025 (RU **2025** 235).

⁹ RS **172.019.1**

¹⁰ RS **367.1**

Art. 23 Servizi d'acquisto per beni e prestazioni di servizi particolari

¹ Sono competenti per l'acquisto dei beni e delle prestazioni di servizi indicati di seguito:

- a. la Farmacia dell'esercito:
 - 1. medicamenti e dispositivi medici secondo la legge del 15 dicembre 2000¹¹ sugli agenti terapeutici (LATer), comprese tutte le prestazioni per la fabbricazione, l'omologazione, il trasporto, il deposito e lo smercio degli stessi,
 - 2. il materiale d'istruzione medica per l'Esercito svizzero, comprese le relative prestazioni d'esercizio, manutenzione e riparazione;
- b. l'Ufficio federale della sanità pubblica: prestazioni di servizi per l'approvvigionamento della popolazione con gli agenti terapeutici più importanti per la lotta contro le malattie trasmissibili secondo la LATer.

² Sono competenti per l'acquisto dei beni e delle prestazioni di servizi indicati di seguito e sono altresì tenuti a valutare se sia applicabile un'eccezione di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera h LAPub:

- a. i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR): beni e prestazioni di servizi destinati alla cooperazione internazionale allo sviluppo e con i Paesi dell'Est, al promovimento della pace e della sicurezza umana nonché al contributo svizzero nei confronti di Stati membri selezionati dell'Unione europea;
- b. il servizio competente del DFAE: beni e prestazioni di servizi destinati all'aiuto umanitario internazionale e all'aiuto agrario e alimentare;
- c. il servizio competente del DFAE: beni e prestazioni di servizi all'estero destinati a coprire il fabbisogno delle rappresentanze svizzere all'estero;
- d. i servizi competenti del DFAE, del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e del DEFR: beni e prestazioni di servizi acquistati secondo le disposizioni previste da un accordo internazionale sullo stazionamento di truppe o sull'attuazione congiunta di un progetto.

Art. 24 Servizi di coordinamento

¹ I servizi di coordinamento all'interno dell'Amministrazione federale centrale indicati di seguito provvedono affinché i servizi richiedenti si coordinino tra loro e si presentino in maniera uniforme verso l'esterno per l'acquisto delle seguenti prestazioni di servizi:

- a. la Cancelleria federale: per prestazioni di servizi in materia di traduzione;
- b. l'Ufficio federale del personale: per prestazioni di servizi nei settori della formazione e della consulenza alla direzione e all'organizzazione.

¹¹ RS 812.21

² I servizi di coordinamento elaborano contratti tipo in collaborazione con il Centro di competenza per gli appalti pubblici della Confederazione (CCAP).

³ Concludono all'occorrenza contratti quadro per l'intera Amministrazione federale.

Art. 25 Bando e contratto

¹ I servizi richiedenti redigono la documentazione del bando, indicano il bando e redigono il contratto basandosi sui contratti tipo dei servizi centrali d'acquisto e dei servizi di coordinamento.

² Possono acquistare le necessarie prestazioni di servizi sulla base di contratti quadro dei servizi di coordinamento.

³ Prima di rinunciare alla messa a concorso di una commessa pubblica in applicazione dell'articolo 10 capoverso 4 lettera a LAPub, consultano armasuisse.

Art. 26 Mandati sensibili

Nel caso di mandati sensibili, i servizi richiedenti assumono tutti i compiti di un mandante di cui agli articoli 49–69 LSIn.

Capitolo 4: Controllo gestionale degli acquisti

Art. 27 Competenze e responsabilità

¹ Il Consiglio federale assume il controllo gestionale sovraordinato degli acquisti dell'Amministrazione federale.

² I dipartimenti e la Cancelleria federale sono competenti per il controllo gestionale degli acquisti nel loro ambito. Allineano il loro controllo gestionale degli acquisti a quello del Consiglio federale.

³ I servizi centrali d'acquisto e i servizi richiedenti registrano negli strumenti di controllo gestionale degli acquisti i dati menzionati all'allegato 4 lettera A relativi agli acquisti effettuati.

⁴ L'UFCL è responsabile dell'esercizio e della manutenzione delle applicazioni informatiche impiegate per il controllo gestionale degli acquisti.

Art. 28 Servizio specializzato Controllo gestionale degli acquisti

¹ L'UFCL istituisce un servizio specializzato che, in collaborazione con i dipartimenti e la Cancelleria federale, garantisce il controllo gestionale degli acquisti dell'Amministrazione federale (servizio specializzato Controllo gestionale degli acquisti).

² Tale servizio specializzato adempie segnatamente i seguenti compiti:

- a. verifica la qualità dei dati registrati dai dipartimenti e controlla che siano plausibili sotto il profilo della rilevanza degli acquisti, dell'assegnazione alle categorie d'acquisto e della completezza; tali verifiche sono effettuate nei limiti dei diritti di accesso ai singoli sistemi;

- b. consolida i dati dei dipartimenti e della Cancelleria federale a livello di Amministrazione federale, compresi quelli per verificare l'attuazione della strategia dell'Amministrazione federale in materia di appalti pubblici;
- c. offre attività di formazione e formazione continua inerenti al controllo gestionale degli acquisti;
- d. promuove e coordina il miglioramento della qualità dei dati in materia di appalti pubblici;
- e. stila ogni anno un elenco degli appalti d'importo uguale o superiore a 50 000 franchi conformemente all'articolo 27 dell'ordinanza del 12 febbraio 2020¹² sugli appalti pubblici (OAPub).

Art. 29 Rapporti e misure

¹ Il servizio specializzato Controllo gestionale degli acquisti redige annualmente un rapporto sugli acquisti dell'Amministrazione federale per la Conferenza dei segretari generali (CSG).

² Nel suddetto rapporto, segnala le anomalie e raccomanda misure basandosi sui dati disponibili dei dipartimenti e della Cancelleria federale.

³ La redazione del rapporto è coordinata da un gruppo di lavoro interdipartimentale diretto dal servizio specializzato Controllo gestionale degli acquisti.

⁴ La CSG esamina il rapporto. Può proporre al Consiglio federale misure per l'insieme dell'Amministrazione federale.

⁵ Il Consiglio federale prende atto del rapporto e decide eventuali misure.

⁶ Ulteriori compiti e competenze in materia di redazione dei rapporti sono disciplinati nell'allegato 4 lettera B.

Capitolo 5: Conferenza degli acquisti della Confederazione**Art. 30 Compiti**

¹ La CA è l'organo strategico dell'Amministrazione federale per i settori acquisto di beni e acquisto di prestazioni di servizi.

² La CA adempie segnatamente i seguenti compiti:

- a. prepara le basi giuridiche per gli appalti pubblici e adotta linee guida e priorità strategiche;
- b. elabora la strategia dell'Amministrazione federale in materia di appalti pubblici e ne sostiene l'attuazione, collaborando con la Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB);

¹² RS 172.056.11

- c. si pronuncia sulle questioni essenziali in materia di politica e di strategia degli appalti e può emanare raccomandazioni al riguardo;
- d. promuove appalti sostenibili sotto il profilo economico, ecologico, sociale e dell'economia pubblica;
- e. promuove l'impiego di tecnologie moderne nel settore degli appalti pubblici, collaborando con il settore TDT;
- f. promuove e sostiene la prevenzione della corruzione negli appalti pubblici della Confederazione;
- g. nel quadro della legge del 5 ottobre 2007¹³ sulle lingue, promuove il plurilinguismo nel settore degli appalti pubblici della Confederazione;
- h. approva i programmi di formazione e di formazione continua del CCAP;
- i. emana le condizioni generali della Confederazione; bada affinché queste siano per quanto possibile armonizzate con le condizioni generali delle Ferrovie federali svizzere (FFS) e della Posta Svizzera SA (Posta);
- j. provvede al coordinamento tra i servizi centrali d'acquisto e i servizi richiedenti;
- k. decide in merito a deleghe speciali;
- l. armonizza tra loro i lavori dei servizi specializzati di cui al capitolo 6 e favorisce l'accesso centralizzato dei servizi d'acquisto agli strumenti di tali servizi specializzati;
- m. dirige il centro di competenza della Confederazione per Simap, che rappresenta la Confederazione nell'associazione «simap.ch»;
- n. pubblica ogni anno un elenco degli appalti d'importo uguale o superiore a 50 000 franchi conformemente all'articolo 27 OAPub¹⁴;
- o. coordina i compensi per le copie dell'Amministrazione federale centrale secondo l'articolo 20 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1992¹⁵ sul diritto d'autore.

³ La CA tratta temi d'interesse comune in stretta collaborazione con la KBOB.

⁴ Può altresì collaborare su base partenariale con le FFS e con la Posta nei settori d'interesse comune. La CA, le FFS e la Posta si consultano vicendevolmente.

Art. 31 Composizione

¹ La CA si compone di dieci membri al massimo. Essi sono scelti in particolare in seno a:

- a. i servizi centrali d'acquisto;
- b. il settore TDT;

¹³ RS 441.1

¹⁴ RS 172.056.11

¹⁵ RS 231.1

- c. l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM);
- d. la Segreteria di Stato dell’economia (SECO);
- e. la Segreteria generale del DFAE.

² La presidenza è assunta dal direttore dell’UFCL.

Art. 32 Osservatori e ospiti

¹ Possono partecipare alle sedute della CA in qualità di osservatori:

- a. la Posta;
- b. le FFS;
- c. il settore dei PF;
- d. la segreteria della Commissione della concorrenza;
- e. il Controllo federale delle finanze.

² La CA può accogliere ospiti permanenti, in particolare rappresentanti di organizzazioni cantonali e comunali.

Art. 33 Comitato

¹ Il comitato della CA si compone di:

- a. un presidente; e
- b. un rappresentante ciascuno di armasuisse, USTRA e UFCL.

² Ha in particolare il compito di definire le priorità dell’attività della CA.

³ Può assegnare incarichi ai membri della CA affinché adempiano i compiti della stessa.

⁴ Può altresì emanare raccomandazioni per i servizi d’acquisto e i servizi richiedenti, nonché chiedere al Dipartimento federale delle finanze (DFF) di emanare istruzioni.

Art. 34 Gruppi specializzati e gruppi di lavoro

La CA o il comitato della CA può istituire gruppi specializzati permanenti e gruppi di lavoro incaricati di svolgere mandati di durata limitata e affidare loro compiti nel suo settore di competenza, affinché forniscano una consulenza preliminare in merito o li eseguano autonomamente.

Art. 35 Segreteria

L’UFCL dirige la segreteria della CA.

Art. 36 Procedure

¹ Le decisioni della CA sono prese a maggioranza semplice dei votanti, mentre quelle del comitato all’unanimità.

² La CA adotta un proprio regolamento interno.

Capitolo 6: Servizi specializzati e prestazioni di sostegno

Art. 37 Centro di competenza per gli appalti pubblici della Confederazione

¹ L'UFCL istituisce il Centro di competenza per gli appalti pubblici della Confederazione (CCAP). Questo sostiene i servizi d'acquisto e i servizi richiedenti nell'attuazione della legislazione e della strategia della Confederazione in materia di appalti pubblici per quanto concerne l'acquisto di beni e prestazioni di servizi.

² Adempie in particolare i seguenti compiti:

- a. consiglia i servizi d'acquisto e i servizi richiedenti nelle questioni giuridiche relative agli appalti e ai contratti;
- b. sostiene e consiglia i servizi d'acquisto e i servizi richiedenti nell'espletamento amministrativo e formale dei bandi pubblici;
- c. progetta e offre attività di formazione e formazione continua in materia di appalti e contratti pubblici. Queste attività sono aperte anche a partecipanti provenienti da servizi d'acquisto cantonali e comunali. L'UFCL emana tariffe a copertura dei costi;
- d. mette a disposizione modelli, promemoria e altri mezzi ausiliari per l'attuazione pratica degli acquisti di beni e prestazioni di servizi;
- e. elabora e rivede le condizioni generali della Confederazione su incarico della CA e le presenta alla stessa per decisione.

Art. 38 Servizio specializzato Appalti pubblici ecologici

¹ L'UFAM istituisce un servizio specializzato che promuove appalti pubblici rispettosi dell'ambiente e delle risorse (servizio specializzato Appalti pubblici ecologici).

² Tale servizio specializzato adempie in particolare i seguenti compiti:

- a. elabora mezzi ausiliari per appalti ecologici e informa sulle nuove tecnologie rispettose dell'ambiente e delle risorse;
- b. su richiesta, fornisce consulenza ai servizi d'acquisto e ai servizi richiedenti riguardo all'integrazione degli aspetti ecologici negli appalti pubblici;
- c. collabora nell'ambito dell'offerta formativa del CCAP;
- d. promuove lo scambio di informazioni e di esperienze sul tema degli appalti ecologici in Svizzera e all'estero.

³ Armonizza per quanto possibile i suoi strumenti con quelli di altri servizi federali, dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 39 Prestazioni di sostegno nelle questioni concernenti le condizioni di lavoro

¹ La Direzione del lavoro della SECO, su richiesta, fornisce informazioni ai servizi d'acquisto e ai servizi richiedenti sulle condizioni di lavoro e sulle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori applicabili per le prestazioni fornite in Svizzera.

² Promuove la responsabilità sociale nell'acquisto pubblico di prestazioni fornite all'estero e a tal fine può adempiere i seguenti compiti:

- a. su richiesta, fornisce consulenza ai servizi d'acquisto e ai servizi richiedenti nelle questioni concernenti l'osservanza delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 12 capoverso 2 LAPub;
- b. può fornire raccomandazioni circa i criteri sociali applicabili alle prestazioni da acquistare e mettere a disposizione gli opportuni mezzi ausiliari;
- c. su richiesta, fornisce consulenza ai servizi d'acquisto e ai servizi richiedenti nell'attuazione dei criteri sociali;
- d. può contribuire all'offerta formativa del CCAP;
- e. può promuovere lo scambio di informazioni e di esperienze sul tema della responsabilità sociale negli appalti.

³ Armonizza per quanto possibile le proprie raccomandazioni e i propri mezzi ausiliari con quelli di altri servizi federali, dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 40 Prestazioni di sostegno nelle questioni concernenti la parità tra donna e uomo

¹ L'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo fornisce consulenza, su richiesta, ai servizi d'acquisto e ai servizi richiedenti nelle questioni concernenti la parità salariale tra donna e uomo.

² Mette a disposizione mezzi ausiliari volti a garantire la parità salariale negli appalti.

³ Può contribuire all'offerta formativa del CCAP.

⁴ Promuove l'armonizzazione dei meccanismi di controllo tra Confederazione, Cantoni e Comuni.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 41 Esecuzione

¹ Le unità amministrative dell'Amministrazione federale sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

² Su proposta del comitato della CA, il DFF emana istruzioni per tutti i servizi d'acquisto e i servizi richiedenti. Al fine di tutelare gli interessi finanziari della Confederazione, su proposta del comitato della CA emana inoltre istruzioni per gli appalti che avvengono in assenza di concorrenza, segnatamente in situazioni di monopolio.

³ L'UFCL può emanare istruzioni sui processi d'appalto, sulle deleghe e sul controllo gestionale degli acquisti, nonché sull'impiego dei pertinenti strumenti digitali. A tal fine consulta previamente i dipartimenti e la Cancelleria federale. Le istruzioni devono essere approvate dal comitato della CA.

Art. 42 Vigilanza

I dipartimenti e la Cancelleria federale vigilano sull'esecuzione della presente ordinanza nel loro settore di competenza; collaborano a tale scopo con i servizi centrali d'acquisto e i servizi di coordinamento.

Art. 43 Procedura in caso di divergenze

¹ Le divergenze relative al campo d'applicazione della presente ordinanza devono essere appianate per quanto possibile di comune accordo.

² Se non si giunge a una soluzione amichevole, per le seguenti divergenze decidono i servizi indicati di seguito:

- a. in caso di divergenze concernenti la questione se beni o prestazioni di servizi debbano essere acquistati da un servizio centrale d'acquisto: il comitato della CA o, se non vi è unanimità, la CA;
- b. in caso di divergenze concernenti il conferimento di deleghe per acquisti inferiori al valore soglia o di deleghe legate a progetti: il comitato della CA o, se non vi è unanimità, la CA;
- c. in caso di divergenze concernenti il conferimento di deleghe speciali, il DFF;
- d. in caso di divergenze concernenti il controllo gestionale degli acquisti, la CSG;
- e. in caso di altre divergenze, il DFF, previa consultazione della CA.

Art. 44 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

¹ L'ordinanza del 24 ottobre 2012¹⁶ concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici dell'Amministrazione federale è abrogata.

² Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

....¹⁷

Art. 45 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024.

¹⁶ [RU 2012 5935; 2015 549, 4873; 2018 2429; 2020 691 art. 31 cpv. 2 n. 2, 5871 all. n. 9]

¹⁷ Le mod. possono essere consultate alla RU 2024 224.

Allegato 1
(art. 4 cpv. 3)

Processi d'appalto armonizzati

Procedura di pubblico concorso	Procedura selettiva	Procedura mediante invito	Procedura per incarico diretto
Avvio del processo d'appalto (art. 4 cpv. 2 lett. a)			
Analisi del fabbisogno	Analisi del fabbisogno	Analisi del fabbisogno	Analisi del fabbisogno
Scelta del tipo di procedura ed esecuzione della procedura di aggiudicazione (art. 4 cpv. 2 lett. b)			
Redazione della documentazione del bando	Redazione della documentazione del bando	Redazione del capitolato d'oneri	Redazione del capitolato d'oneri
Pubblicazione del bando per la commessa	Pubblicazione del bando per la commessa	Ricezione delle offerte	Ricezione delle offerte
Sessione(i) di domande e risposte	Sessione(i) di domande e risposte	Eventualmente sessione(i) di domande e risposte	Chiarimento delle questioni in sospeso
	Prequalifica, invito a presentare un'offerta		
	Eventualmente sessione(i) di domande e risposte		
Verifica formale delle offerte	Verifica formale delle offerte	Verifica formale delle offerte	
Valutazione delle offerte	Valutazione delle offerte	Valutazione delle offerte	
Redazione del rapporto di valutazione	Redazione del rapporto di valutazione	Redazione del rapporto di valutazione	
Aggiudicazione (art. 4 cpv. 2 lett. c)			
Pubblicazione dell'aggiudicazione	Pubblicazione dell'aggiudicazione	Pubblicazione dell'aggiudicazione ¹⁸	Pubblicazione dell'aggiudicazione ¹⁹
Conclusione del contratto (art. 4 cpv. 2 lett. d)			

¹⁸ Per appalti d'importo uguale o superiore al valore soglia determinante per la procedura di pubblico concorso o selettiva. Ciò non si applica alle aggiudicazioni di cui all'art. 20 cpv. 3 LAPub.

¹⁹ Per appalti d'importo uguale o superiore al valore soglia determinante per la procedura di pubblico concorso o selettiva. Ciò non si applica alle aggiudicazioni di cui all'all. 5 n. 1 lett. c e d LAPub.

Allegato 2
 (art. 5 cpv. 2)

Competenza dei servizi centrali d'acquisto per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi

	Ufficio federale dell'armamento	Ufficio federale delle costruzioni	Centrale viaggi della e della logistica Confederazione	Ufficio federale delle strade
Prodotti alimentari e bevande	x			
Tessili e abbigliamento	x			
Elettricità, vettori energetici solidi, liquidi e gassosi	x			
Beni d'armamento, armi, materiale bellico e altri beni o altre prestazioni di servizi o prestazioni in materia di ricerca e sviluppo indispensabili per scopi di difesa e di sicurezza	x			
Materiale per attività di laboratorio senza finalità mediche	x			
Prestazioni di trasporto, fatta salva la competenza della Centrale viaggi della Confederazione	x			
Autoveicoli, parti di veicoli, mezzi di trasporto	x			
Beni e prestazioni di servizi nell'ambito dello sport e dello svago	x			
Pubblicazioni, stampati, media elettronici e supporti d'informazione compresi documenti di sicurezza e d'identità		x		
Prestazioni di agenzie		x		
Burotica e stampanti		x		
Arredamento degli uffici e dei locali per l'amministrazione civile		x		
Materiale per ufficio		x		
Servizi postali e di corriere non a scopo diplomatico		x		

	Ufficio federale dell'armamento	Ufficio federale delle costruzioni e della logistica	Centrale viaggi della Confederazione	Ufficio federale delle strade
Beni e prestazioni di servizi nonché fornitura di personale a prestito nell'ambito delle TIC, salvo disposizione contraria qui di seguito			x	
Beni, prestazioni di servizi e fornitura di personale a prestito nell'ambito delle (TIC), se indispensabili per scopi di difesa e di sicurezza o in relazione all'acquisto di armi, munizioni, materiale bellico		x		
Beni e prestazioni di servizi che hanno come finalità primaria la cifratura di caratteri e dati (crittografia) o la decodifica senza conoscenza della chiave (criptoanalisi)		x		
Beni e prestazioni di servizi, incluse le TIC, per parti costitutive delle strade nazionali conformemente all'ordinanza del 7 novembre 2007 ²⁰ sulle strade nazionali				x
Prestazioni di servizi nell'ambito dei viaggi aerei, servizi nel settore alberghiero, servizi di prenotazione e intermediazione di alberghi nonché servizi di prenotazione e intermediazione di veicoli a noleggio e limousine in relazione a viaggi d'affari della Confederazione			x	
La competenza per l'acquisto di beni comprende anche l'acquisto delle relative prestazioni d'esercizio, manutenzione e riparazione.				

20 RS 725.111

Allegato 3
(art. 18 cpv. 1 e 20 cpv. 4)

Presupposti e responsabilità per la delega della competenza in materia di acquisti

A. Esperienza e formazione necessarie dei partecipanti al progetto

1. Esperienza

È considerata una prova dell'esperienza la prova che almeno un partecipante al progetto ha effettuato negli ultimi 5 anni diversi bandi OMC secondo i criteri della regolarità e della legalità.

2. Formazione

È considerata una prova della formazione l'esame federale di professione «Specialista in appalti pubblici», la frequentazione del corso di preparazione (almeno i moduli di formazione 1–5) all'esame federale di professione, un Certificate of Advanced Studies sugli appalti pubblici o un attestato di formazione equivalente conseguito da almeno un partecipante al progetto.

B. Responsabilità in caso di deleghe

Legenda:

- D Decisione
- R Responsabilità
- E Esecuzione

Attività	Servizio centrale d'acquisto	Servizio richiedente
Adempimento dei presupposti		R
Redazione della richiesta di delega		E; R
Verifica e approvazione della richiesta, redazione dell'accordo con le condizioni e gli oneri	D In caso di delega speciale: CA	
Tenuta dell'elenco delle deleghe	E In caso di delega speciale: CA	
Esecuzione del progetto di appalto secondo il processo definito e garanzia della legalità dell'appalto		R, D, E
Comunicazione in caso di modifiche		R
Redazione e conclusione del contratto		R, D, E

Attività	Servizio centrale d'acquisto	Servizio richiedente
Esecuzione del contratto ed eventuale regolamentazione delle competenze in materia di attribuzione delle commesse		R, D, E
Acquisti successivi in caso di fabbisogno rimasto invariato		R, D, E
Rapporti periodici		R, E
Controversie giuridiche tra il servizio d'acquisto e terzi		R, E

Allegato 4
(art. 27 cpv. 3 e 29 cpv. 6)

Competenze e responsabilità nell'ambito del controllo gestionale degli acquisti

A. Dati che devono essere registrati dai servizi richiedenti e dai servizi centrali d'acquisto

Dati	Aggiudicazione di commesse d'importo superiore al valore soglia OMC	Contratto
1. Campo d'applicazione (appalto: si/no)	x	x
2. Procedura di aggiudicazione applicata (con l'indicazione precisa delle basi legali secondo la LAPub)	x	x
3. Categoria d'acquisto standardizzata	x	x
4. Indicazione se <ul style="list-style-type: none"> – l'acquisto è di competenza del servizio centrale d'acquisto conformemente all'allegato 2 o – l'acquisto è di competenza del servizio richiedente (acquisto decentralizzato) conformemente all'allegato 2 o – il servizio centrale d'acquisto delega l'acquisto al servizio richiedente 	x	x
5. Valore di aggiudicazione / valore del contratto	x	x
6. Numero d'identificazione su simap.ch	x	
7. Data dell'aggiudicazione	x	
8. Aggiudicatario / partner contrattuale	x	x
9. Inizio e fine del contratto		x
10. Integrazione del diritto di verifica del prezzo		x
11. In generale: <ul style="list-style-type: none"> – rapporto con l'aggiudicazione – in caso di contratto quadro anche: <ul style="list-style-type: none"> rapporto tra il contratto quadro e i singoli contratti basati su di esso – in caso di contratto quadro con più unità amministrative aventi diritto ad attribuire commesse, il servizio di aggiudicazione stabilisce dove registrare il contratto quadro e i singoli contratti basati su di esso. Disciplina le autorizzazioni per l'attribuzione delle commesse da parte delle unità amministrative. 		x

B. Rapporti e misure

Legenda:

R: responsabilità

C: collaborazione

I: ricevimento di informazioni

Compito/competenza	Consiglio federale	CSG	Dipartimenti	Gruppo di lavoro	Servizio specializzato Controllo gestionale degli acquisti	Servizi centrali d'acquisto e servizi richiedenti
Registrazione dei dati negli strumenti del controllo gestionale degli acquisti						R
Consolidamento dei dati					R	
Approvazione dei dati	R			C	C	
Indicazione delle anomalie e redazione del rapporto	C			C	R	C
Raccomandazione di misure	I			C	R	
Proposta di misure al Consiglio federale	R					
Presa d'atto del rapporto e decisione di eventuali misure	R	I	I	I	I	I
Attuazione delle misure		R				

